DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

DVR00 BASE COMUNE

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 :TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro **come modificato dal D.Lgs.106/09**

AZIENDA/ENTE:	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA**
Sede Sociale:	Via Carlo Montanari, 5 - 37122 - Verona
Telefono:	Tel. 045 8000082 - Fax 045 8005425
Codice Fiscale P.IVA	04093500231
e-mail	pec@pec.accademiabelleartiverona.it

DATA CERTA:	
☐ Firma digitale	☐ P.E.C.: **pec@pec.accademiabelleartiverona.it**
☐ Apposizione del timbro postale	
☐ Firme congiunte	☒ Altro: ***Protocollo elettronico dell'Ente***

Firma del Datore di Lavoro e RSPP

Presidente: **Andrea Falsirollo**	
RSPP: ing. Giuseppe Pacelli	

Servizi di consulenza a cura di:

CAP&G CONSULTING

Q-CERT SAFE CERTIFIED MS-ISO 9001 Certificate No. 081020-3
Q-CERT SAFE CERTIFIED MS-ISO 45001 Certificate No. 081020-4

Sede Legale Via Cerreto, 37 82030 San Salvatore Telesino (BN)
Sede Operativa Via Nazionale Sannitica, 8 82037 Telese terme (BN) REA BN-145927
Sede Operativa Via B. Peruzzi, 51/A 53100 Siena (SI) REA SI- 204266
Sede Operativa Via Bartolomeo D'Alviano, 11 20146 Milano (MI) REA MI-2589018
Tel. 0824 041242 cell. 3472344349 email info@capg.it PEC capg@pec.it

FIRME di presa visione:

Figura	Nominativo	Firma
Il Medico Competente	**Dott.** **De Nuzzo Davide**	Dr. Davide De Nuzzo Medico del Lavoro Tel. 3755901509
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	**Sartori Gessica**	

NOTA: le firme su esposte hanno valore di presa visione, coinvolgimento e/o condivisione: la loro mancanza non inficia la data certa del documento stesso ottenuta con modalità di scambio in PEC.

La valutazione dei rischi è stata condotta con il coinvolgimento preventivo del medico competente e della funzione di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Stato delle revisioni:

Revisione	Data	Descrizione
0	agosto 2023	Stesura iniziale del documento
1	ottobre 2023	Revisione

SOMMARIO

1. PREMESSA 4
1.1 Termini 4
2. RISORSE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 4
3. RELAZIONE INTRODUTTIVA SULL'ENTE 5
3.1 Assetto organizzativo 6
3.2 Statistica infortuni 7
3.3 Struttura del sistema di valutazione dei rischi 7
4. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 8
4.1 Termini e Definizioni 8
4.2 Criteri di Valutazione 8
4.3 Gestione delle Emergenze 22
4.4 Redazione Documento Valutazione dei Rischi 22
4.5 Redazione Disposizioni di Sicurezza per la Mansione 23
4.6 Schede di Analisi 23
5. PIANO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 26
5.1 Premessa, oggetto e scopo 26
5.2 Definizioni 26
5.3 Ruoli, Obblighi e Funzioni 27
5.4 Ruoli e responsabilità nell'individuazione delle figure. 34
5.5 Tabella di Sintesi dell'Organizzazione della Sicurezza per l'ENTE 35
6. PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 36
6.1 Premessa, oggetto e scopo 36
6.2 Definizioni 36
6.3 FUNZIONI PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 36
6.4 Percorsi Formativi 39
6.5 Sintesi del Piano di formazione 52
7. PIANO di SORVEGLIANZA SANITARIA 55
8. PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 58
8.1 Organizzazione della sicurezza 58
8.2 Sistema di gestione e sistema documentale di supporto 58
8.3 Gestione delle Emergenze e primo soccorso 59
8.4 Gestione DPI 59
8.5 Gestione Antincendio 59
8.6 Gestione Appalti d'opera e di servizi 59
8.7 Gestione Impianti, Macchine ed Attrezzature 59
8.8 Rischi per la Sicurezza, Salute e Trasversali 62
8.9 Rischio Sismico 74
8.10 Rischio Radon 75
8.11 Tabella delle principali procedure di gestione. 76
9. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 77
10. Nota finale 77
11. APPENDICI al DVR 78
11.1 APPENDICE Organigramma generale dell'ENTE 79
11.2 APPENDICE Organizzazione della Sicurezza sui luoghi di lavoro 81
11.3 APPENDICE Nomine, incarichi e formazione per sedi 82
11.4 APPENDICE Formazione di base per tutti i lavoratori (art.36-37 d.lgs. 81) 82

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi di Azienda rispecchia quanto riscontrato alla data della firma di validazione del presente documento, ed è basato sulle informazioni fornite dall'azienda/ente e su quanto riscontrato durante i sopralluoghi del Responsabile del Servizio, e delle altre figure professionali (Medico Competente, RLS ecc…) eventualmente coinvolte.

La valutazione è redatta ai sensi dell'art. 28 comma 2 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione di cui all'articolo 28 comma 1 del predetto decreto.

1.1 Termini

A seguito di valutazione dei rischi il documento conseguente è stato redatto e viene rielaborato, come per legge, art. 29 comma 3, sotto la responsabilità del Datore di lavoro, in occasione di:

- modifiche del processo produttivo: introduzione di nuovi macchinari, impianti, processi di lavorazione da valutare di volta in volta a cura del professionista
- modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza: introduzione nuove mansioni, acquisizione nuovi locali, nuove lavorazioni, turni....
- a seguito di infortuni significativi (superiori ai 40 giorni di prognosi totale a chiusura infortunio)
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, da effettuarsi entro i 30 giorni dall'evento, le misure di prevenzione e protezione vengono aggiornate.

L'azienda comunica tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ogni nuova informazione, o modifica di quelle fornite, ai fini dell'aggiornamento e manutenzione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

2. RISORSE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato.

La valutazione dei rischi è stata redatta con l'ausilio e la partecipazione del Medico Competente ed è stata elaborata consultando i Rappresentanti dei Lavoratori in appositi incontri.

3. RELAZIONE INTRODUTTIVA SULL'ENTE

Ragione sociale:		
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA		
Sede Legale:		
Via Carlo Montanari, 5 – 37122 Verona		
Telefono:	**Fax:**	**E-mail:**
045 8000082	045 8005425	pec@pec.accademiabelleartiverona.it
Datore di Lavoro:		**Carica:**
Andrea Falsirollo		Presidente
P. IVA:	**C. F:**	**Anno Inizio Attività:**
04093500231	04093500231	1764
Attività produttiva:		**N. dipendenti (*compresi assimilati*):**
Istituzione di alta formazione artistica e culturale di rango universitario		
Descrizione sintetica del ciclo produttivo/principali attività:		
Formazione Universitaria		
Insediamenti afferenti alla Ragione Sociale:		
Vedi successivo punto 3.2		

3.1 Assetto organizzativo

L'assetto organizzativo dell'Ente prevede la seguente struttura:

Presidente	Andrea Falsirollo	Rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
Direttore	Francesco Ronzon	Responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
Direzione Amministrativa	Loredana Teramo	Alla Direzione Amministrativa è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando.

Articolazione della Direzione Amministrativa:

Ufficio	Referente
Presidente	Andrea Falsirollo *presidente@accademiabelleartiverona.it*
Direttore	Francesco Ronzon *direttore@accademiabelleartiverona.it*
Direttrice amministrativa	Loredana Teramo *direzioneamministrativa@accademiabelleartiverona.it*
Direttore di ragioneria	Simonetta Bellomi *direttoreragioneria@accademiabelleartiverona.it*
Personale	Jessica Pompele *jessica.pompele@accademiabelleartiverona.it* Veronica Sinardi *veronica.sinardi@accademicabelleartiverona.it*
Segreteria amministrativa	Simonetta Bellomi *simonetta.bellomi@accademiabelleartiverona.it* Teresa Comparotto *teresa.comparotto@accademiabelleartiverona.it* Giovanna Centra *giovanna.centra@accademiabelleartiverona.it* Lorenzo Spinazzola *lorenzo.spinazzola@accademiabelleartiverona.it*
Segreteria didattica	Alice Morini *alice.morini@accademiabelleartiverona.it* Alberto Rabbai *alberto.rabbai@accademiabelleartiverona.it* Gessica Sartori *gessica.sartori@accademiabelleartiverona.it*
Stage	Alice Morini *alice.morini@accademiabelleartiverona.it*
Progetti e relazioni internazionali	Marta Ferretti *marta.ferretti@accademiabelleartiverona.it* *erasmus@accademiabelleartiverona.it*
Orientamento	Prof. Massimo Balestrini *orientamento@accademiabelleartiverona.it*
Consulta degli studenti	*consultastudenti@accademiabelleartiverona.it*

L'organigramma dell'Ente e sintetizzato graficamente sulla tavola in **APPENDICE 1.**

Sedi dell'ENTE con presenza del personale delle varie AREE funzionali

Tabella di collegamento SEDE/AREA con lavoratori:

Sede	Città	Indirizzo	Servizi di sede
Palazzo Verità Montanari	**Verona**	**Via Montanari 5, 37122**	Pittura, scultura, decorazione, design, atelier direction, italian strategic design.
Palazzo Filippini	**Verona**	**Via Filippini 18, 37121**	Nuove tecnologie per l'arte, restauro, animation & game art
Palazzo Mutilati	**Verona**	**Via Mutilati 8**	Scenografia
Sede Dogana	**Verona**	**Via Corte Dogana 2, 37121**	Restauro, animation game art

3.2 Statistica infortuni

Si riporta di seguito l'andamento infortunistico aziendale. Tale analisi rappresenta il primo livello di inquadramento del fenomeno necessario a valutare eventuali azioni preventive e/o correttive volte alla riduzione o eliminazione degli infortuni.

anno	n. infortuni	giornate totali infortuni
2021		
2022		

3.3 Struttura del sistema di valutazione dei rischi

Il presente documento rappresenta la base comune della documentazione elaborata a seguito della individuazione e valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.

L'articolazione del sistema documentale è funzione:

1. **della complessità organizzativa dell'Ente;**
2. **delle sedi dell'Ente presenti sul territorio;**
3. **dalla presenza di attività svolte da particolari lavoratori.**

Nella seguente tabella viene sintetizzata la struttura dei documenti di valutazione dei rischi elaborato in base alle caratteristiche enunciate.

CODICE	SEDE
DVR01	DVR Base Comune
DVR02	Sede Centrale – Palazzo Verità Montanari
DVR03	Sede Palazzo Filippini
DVR04	Sede Palazzo Mutilati
DVR05	Sede Dogana

4. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 Termini e Definizioni

Rischio: Combinazione della probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento pericoloso o dall'esposizione e la gravita di lesioni o malattie professionali che possono essere causate dall'evento o dall'esposizione.

Valutazione del rischio: Processo generale di valutazione del rischio derivante da pericoli prendendo in considerazione l'adeguatezza di ogni controllo esistente e di decisione sulla tollerabilità o meno.

Luogo di lavoro: Qualsiasi località fisica nella quale il lavoro e le relative attività sono effettuate sotto il controllo dell'organizzazione.

4.2 Criteri di Valutazione

Per effettuare correttamente la individuazione e successivamente la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente, il datore di lavoro, attraverso il servizio di prevenzione e protezione che svolge attività di coordinamento nei confronti di tutte le strutture aziendali, conduce un'attività ispettiva di tutte le aree di lavoro
Per una corretta analisi vengono eseguiti:

- sopralluoghi diretti nelle singole zone in cui è divisa l'attività
- verifiche della documentazione tecnica in possesso della azienda
- verifica degli atti pubblici autorizzativi (Certificato di Prevenzione Incendi, Autorizzazione ASL, Ispettorato del Lavoro, Registro infortuni, certificato di Agibilità, etc.)

Nella valutazione di rischio è incluso ogni fattore che verosimilmente:

A. può causare danno in conseguenza a comportamenti non conformi alle procedure definite dall'azienda;
B. può causare danno non percepibile dal lavoratore nello svolgimento dell'attività quotidiana;
C. può causare danno come conseguenza di fattore accidentale non imputabile ad errore umano, ma a guasto o cattivo funzionamento, realisticamente ipotizzabile e non eludibile.

II RSPP attraverso:

- visite nei siti lavorativi
- incontri e consultazioni con i responsabili delle varie strutture e lavoratori
- con la consultazione preventiva degli RLS
- e il coinvolgimento del Medico competente

provvede a:

- individuare i lavoratori impiegati nei singoli reparti o ivi presenti occasionalmente;
- analizzare il microclima dei singoli uffici: temperatura, illuminazione, qualità dell'aria;
- individuare tutte le attrezzature, i lavoratori addetti al funzionamento e alla manutenzione, le procedure utilizzate e le posture assunte;
- individuare le sostanze e preparati chimici impiegati, i lavoratori addetti alla manipolazione o comunque esposti e analizzare le schede di sicurezza;
- analizzare tutte le operazioni svolte quotidianamente ed occasionalmente dai singoli lavoratori;

- analizzare dispositivi di protezione individuali e collettivi disponibili e utilizzabili;
- analizzare segnaletica verticale ed orizzontale;
- analizzare le procedure e i dispositivi di emergenza, pronto soccorso ed evacuazione nonché il personale addetto a queste operazioni;
- integrare i contenuti di rischio sul luogo di lavoro espressamente descritti dalla legislazione precedente.

Terminata la fase di verifica il Responsabile SPP (RSPP) con dati raccolti e approvati procede alla stesura del documento di valutazione di rischio.

II documento viene redatto considerando che I'azienda:

- è stata suddivisa in reparti/settori
- per ogni reparto/settore è stata codificata l'area in relazione agli ambienti adibiti ad ufficio, alle lavorazioni e alle aree di transito tenendo conto della presenza dei lavoratori;
- per ogni ambiente è stata valutata le presenza di rischi specifici;
- per ogni ambiente è stata censita la presenza di macchine, impianti ed attrezzature di lavoro;
- per ogni mansione a stata effettuata una specifica valutazione dei rischi presenti considerando anche il livello di esposizione dei lavoratori.

4.2.1 Valutazione di rischi normati

Per alcuni pericoli la valutazione del rischio è effettuata secondo leggi, norme o direttive nazionali che riguardano l'organizzazione in modo trasversale; si tratta in tali casi di leggi e/o norme che indicano esplicitamente modalità e soglie per la valutazione di rischi specifici.
Pertanto, sono allegati al documento di valutazione dei rischi i documenti di valutazione dei rischi specifici, ad esempio:

- la valutazione del rischio chimico
- la valutazione del rischio videoterminali
- la valutazione del rischio microclima ed illuminazione
- la valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro
- la valutazione del rischio vibrazioni in ambiente di lavoro
- la valutazione del rischio incendio
- la valutazione dei campi elettromagnetici
- tutela delle lavoratrici madri

Tutti i suddetti documenti fanno riferimento alle mansioni ed ai luoghi di lavoro dell'azienda. Le fonti normative fondamentali relative a tali problematiche e le metodologie utilizzate per la loro valutazione sono indicate negli allegati specifici.
In particolare, è cura del RSPP affidare a fornitori specialistici, la realizzazione di specifiche valutazioni trasmettendo agli stessi i criteri di seguito riportati. Qualora un fornitore proponga di utilizzare un criterio diverso, la decisione dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del RSPP.

Rischio incendio

La valutazione va effettuata utilizzando quanto previsto dal DLgs 81/2008 art.46 comma 4, dal DM 10.03.98 e le norme tecniche del Ministero degli Interni. Il criterio utilizzato coincide con quello previsto dal DM 10.03.98 ovvero con la classificazione in:

1. **basso** (non necessario il CPI),
2. **medio** (necessario il CPI ma non nella lista di cui all'allegato I del DM 10.03.98),
3. **elevato** (necessario il CPI, attività nella lista di cui all'Allegato I del DM.10.03.98).

Quindi alla luce della classificazione dei rischi utilizzata dall'organizzazione la corrispondenza da utilizzare è la seguente:

classificazione aziendale	classificazione normata
TRASCURABILE	Non applicabile
BASSO	BASSO
MEDIO	MEDIO
ALTO	ELEVATO

Frequenza di valutazione: ad ogni modifica relativa ai codici attività di cui al DM 16.02.82 o modifica di layout, organizzativa, tecnica e del carico di incendio

Rischio da atmosfere esplosive (ATEX)

La valutazione del rischio e effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 290 attraverso diverse attività:

1. Valutazione della probabilità di formazione e durata di atmosfere attraverso la classificazione delle aree come previsto dal D.Lgs. 233/03
2. Valutazione della probabilità di insorgenza di fonti di accensione (incluse scariche elettrostatiche — vedi valutazione rischio fulminazione)
3. Valutazione delle conseguenze in funzione delle tipologie di impianti, sostanze e processi utilizzati.

classificazione aziendale	classificazione normata
TRASCURABILE	Area non classificata
BASSO	Area classificata come 2 o 22
MEDIO	Area classificata come 1 o 21
ALTO	Area classificata come 0 o 20

Frequenza di valutazione: ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di sostanza che può generare atmosfere esplosive

NB: A latere della valutazione ATEX deve essere effettuata la valutazione del rischio di generazione di scariche elettriche dovute alla caduta di Fulmini secondo le normative CEI specifiche.

Agenti biologici

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 271 attraverso diverse attività:

1. classificazione degli agenti di rischio e valutazione dell'eventuale sinergismo tra i diversi gruppi di agenti biologici presenti;
2. analisi delle conseguenze in funzione anche delle problematiche tecnologiche e di processo.

classificazione aziendale	classificazione normata
TRASCURABILE	Agenti di tipo 1
BASSO	Agenti di tipo 2
MEDIO	Agenti di tipo 3
ALTO	Agenti di tipo 4

Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di agente biologico

Agenti chimici

La valutazione del rischio per la salute è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 225 attraverso diverse attività:

1. identificazione delle sostanze e dei composti classificati come pericolosi all'interno della atti-

vità lavorative;

2. analisi delle conseguenze in funzione anche delle problematiche tecnologiche e di processo;
3. verificare attraverso la probabilità della occorrenza di un evento dannoso il rischio per la sicurezza (valutare si questo rischio possa essere considerato trascurabile, basso, medio e alto utilizzando il metodo PxD)
4. valutare il rischio per la salute utilizzando un metodo tra quelli disponibili (es. Linea Guida Piemonte, Linea Guida Emilia Romagna).

classificazione aziendale	**classificazione secondo D.Lgs. 81/08**	**classificazione normata (Linee Guida)**
TRASCURABILE	irrilevante	BASSO
BASSO	rilevante	MODESTO
MEDIO		MEDIO
ALTO		ALTO-MOLTO ALTO

Frequenza di valutazione: ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di sostanza pericolosa

Per quanto riguarda la valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori devono essere valutati seguenti pericoli:

Fonte di pericolo	**Modalità di Valutazione e misure di Prevenzione e Protezione**
Rischio di incidente per schizzi di sostanze pericolose negli occhi	Approccio PxD all'interno del documento di valutazione del rischio chimico
Rischio di incidente per contatto di sostanze pericolose con la pelle	Approccio PxD all'interno del documento di valutazione del rischio chimico
Rischio da incidente per sviluppo di incendio da sostanze pericolose	Secondo DM 10.03.08 nel documento di valutazione del rischio incendio
Rischio da incidente per formazione di atmosfere esplosive da sostanze pericolose	Secondo D.Lgs. 233/03 nel documento di valutazione del rischio esplosione
Rischio da pericolo di incidenti rilevanti per la presenza di sostanze pericolose	Secondo D.Lgs. 334/99 nel documento di valutazione del rischio da pericoli

Rumore

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 181 e 190 attraverso diverse attività:

1. identificazione delle fonti di emissione acustica e valutazione del loro impatto sui lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione;
2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi;
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all'art. 189

classificazione aziendale	**classificazione normata**
TRASCURABILE	LEX<80 dB (A)
BASSO	LEX>=80 dB(A), peeak>=112 Pa
MEDIO	LEX>=85 dB(A), peeak>=140 Pa

ALTO	LEX>=87 dB(A), peeak>=200 Pa

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.

Vibrazioni

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 181 e 202 attraverso diverse attività:

1. identificazione delle fonti di vibrazione e valutazione del loro impatto sui lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione
2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all'art. 201

classificazione aziendale	**classificazione normata mano braccio**	**classificazione normata corpo intero**
TRASCURABILE	<2,5 m/s^2	<0,5 m/s^2
BASSO	>=2,5 m/s^2	>=0,5 m/s^2
MEDIO	>=3,5 m/s^2	>=0,75 m/s^2
ALTO	5 m/s^2 (20 m/s^2 per periodi brevi)	1 m/s^2 (1,5 m/s^2 per periodi brevi)

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.

Campi elettromagnetici

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanta previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 181 e 209 attraverso diverse attività:

1. identificazione delle fonti di campi elettromagnetici e valutazione del loro impatto sui lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione;
2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all'art. 208

classificazione aziendale	**classificazione**
TRASCURABILE	Non applicabile
BASSO	Valore inferiore ai livelli di azione
MEDIO	Superamento dei livelli di azione
ALTO	Superamento dei livelli di esposizione

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.

Recipienti a pressione

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, DLgs 93/2000 (recepimento direttiva PED), DM 329/2004 attraverso diverse attività:

1. identificazione della presenza di serbatoi e reti di distribuzione di fluidi in pressione;
2. valutazione del progetto complessivo della rete e dei suoi punti critici (anche in relazione alla valutazione da atmosfere potenzialmente esplosive ed alla valutazione rischio incendio);
3. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi;
4. i limiti di esposizione in termini di TLV

classificazione azienda-	classificazione
TRASCURABILE	Serbatoi e tubazioni esenti da qualsiasi tipo di sorveglianza
BASSO	Solo recipienti semplici a pressione
MEDIO	Recipienti valutabili singolarmente senza necessità di considerare la rete
ALTO	Rete complessa in cui sono soggetti a sorveglianza tutti gli elementi (serbatoi, tubazioni, valvole, giunzioni)

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.

Macchine

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, Allegato V, VI, VII, direttiva macchine DPR 459/1996, Legge 157-24/2006 recepimento direttiva macchine 2006-42 attraverso diverse attività:

1. identificazione della presenza di macchine;
2. valutazione della corrispondenza delle singole macchine ai requisiti della legislazione vigente;
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma.

classificazione	classificazione
TRASCURABILE	Macchine perfettamente a norma con marcatura CE alle norme armonizzate. Personale adeguatamente formato
BASSO	Macchine perfettamente a norma con marcatura CE alle norme armonizzate. Personale non ancora formato
MEDIO	Macchine non completamente a norma, senza marcatura CE alle norme armonizzate, adeguamento solo parziale alle norme tecniche. Personale adeguatamente formato
ALTO	Macchine non completamente a norma, senza marcatura CE alle norme armonizzate, adeguamento solo parziale alle norme tecniche. Personale non ancora formato

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e introduzioni nuove macchine

Movimentazione Manuale Carichi

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, art. 168 e Allegato XXXIII, linea guida NIOSH 2003, Linea guida Snoock & Ciriello:

1. identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi da movimentazione manuale dei carichi (intendendo per MMC sollevamento, deposizione, trasporto, spinta e tiro);
2. effettuazione delle misurazioni del caso;
3. valutazione del rischio.

classificazione aziendale	classificazione
TRASCURABILE	Inferiore a 0,75
BASSO	Tra 0,75 ed 1
MEDIO	Tra 1 e 3
ALTO	Superiore a 3

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica

Lavori Monotoni e Ripetitivi

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, Linea guida OCRA:

1. identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi da lavori monotoni e ripetitivi;
2. effettuazione delle osservazioni del caso;
3. valutazione del rischio.

classificazione aziendale	**Classificazione OCRA**	**Classificazione check-list OCRA**
TRASCURABILE	Fino a 1,5	Fino a 5
BASSO	Da 1,6 a 3,5	Da 5,1 a 11
MEDIO	Da 3,6 a 9	Da 11,1 a 22,5
ALTO	Oltre 9	Oltre 22,5

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica

Ergonomia

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanta previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, norme UNI EN ISO relative all'ergonomia attraverso diverse attività:

1. identificazione delle postazioni di lavoro;
2. valutazione del grado di applicazione delle norme armonizzate in termini di ergonomia;
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma.

classificazione aziendale	**classificazione**
TRASCURABILE	Postazioni perfettamente disegnate secondo le norme armonizzate. Personale adeguatamente formato
BASSO	Postazioni prevalentemente disegnate secondo le norme armonizzate; sarebbe necessari pochi interventi semplici. Personale adeguatamente formato
MEDIO	Postazioni prevalentemente disegnate secondo le norme armonizzate; sarebbe necessari diversi interventi semplici. Personale non sempre formato
ALTO	Postazioni disegnate senza tenere conto delle norme armonizzate; sarebbe necessari significativi interventi anche non di semplice entità. Personale non ancora formato

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e introduzione nuove postazioni di lavoro

NB: la valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche di quanto valutato nell'ambito della valutazione OCRA

Videoterminali

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, artt. 172-179, Allegato XXXIV attraverso diverse attività:

1. identificazione delle postazioni di lavoro munite di videoterminali (anche quelle di processo);
2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall'allegato XXXIV
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma

classificazione	**classificazione**
TRASCURABILE	Postazioni perfettamente disegnate ed utilizzate secondo l'Allegato XXXIV. Personale adeguatamente formato Sorveglianza sanitaria prevista

	(scala di valutazione 100%)
BASSO	Postazioni non perfettamente disegnate e/o utilizzate secondo l'Allegato XXXIV. Personale adeguatamente formato Sorveglianza sanitaria prevista (scala di valutazione tra 90% e 99%)
MEDIO	Postazioni quasi sempre non perfettamente disegnate e/o utilizzate secondo l'Allegato XXXIV. Personale non ancora formato Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i lavoratori esposti (scala di valutazione tra 60% e 89%)
ALTO	Postazioni sempre non disegnate e/o utilizzate secondo l'Allegato XXXIV. Personale non ancora formato Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i lavoratori esposti (scala di valutazione inferiore al 59%)

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e introduzione nuove postazioni di lavoro

Microclima

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal DLgs 81/2008 art. 28, Allegato IV art. 1.9, norme tecniche UNI armonizzate attraverso diverse attività:

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da microclima (ambienti moderati, severi freddi, severi caldi);
2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall'allegato IV art. 1.9;
3. misurazioni specifiche di temperatura, umidità e valutazione dei PMV;
4. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma.

classificazione aziendale	**classificazione ambienti moderati**
TRASCURABILE	Stima del PMV =0
BASSO	Stima del PMV tra -1 e +1
MEDIO	Stima del PMV tra -2 e +2
ALTO	Stima del PMV esterno all'intervallo -2 e +2

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica

Illuminazione

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, Allegato IV art. 1.10, norme tecniche UNI armonizzate attraverso diverse attività:

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da illuminazione in relazione al compito visivo assegnato ed anche in condizioni di emergenza;
2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall'allegato IV art. 1.10;
3. misurazioni specifiche di illuminazione;
4. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma.

classificazione aziendale	**classificazione ambienti moderati**
TRASCURABILE	Al centro del range consigliato
BASSO	Entro il +/- 50% degli estremi del range consigliato
MEDIO	Tra il 50% ed i limiti del range consigliato
ALTO	Esterno al range consigliato

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.

Stress Lavoro-Correlato

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28, Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 attraverso diverse attività:

1. identificazione delle mansioni che possono essere caratterizzate da rischi legati alto stress lavoro correlato;
2. valutazione del grado di applicazione di quanta previsto dal'Accordo Europeo del 8 ottobre 2004;
3. se possibile, valutazione del rischio utilizzando specialisti di psicologia industriale.

classificazione aziendale	**classificazione ambienti moderati**
TRASCURABILE	Pieno rispetto accordo
BASSO	Non applicabile
MEDIO	Non applicabile
ALTO	Mancato rispetto accordo

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di organizzativa, ad ogni nuovo indirizzo legislativo per la valutazione del rischio

Lavoratrici madre

La valutazione va effettuata utilizzando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art.28 comma 1, dall'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. attraverso diverse attività:

4. identificazione delle mansioni che espongono le lavoratrici a rischi particolari;
5. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dalla normativa;
6. valutazione del rischio.

Quindi alla luce della classificazione dei rischi utilizzata dall'organizzazione la corrispondenza da utilizzare è la seguente:

classificazione aziendale	**classificazione**
TRASCURABILE	Non applicabile
BASSO	Lavoro in ambienti con presenza di agenti chimici, biologici, tossici, cancerogeni non svolti direttamente dalla lavoratrice
MEDIO	Lavori pericolosi, stressanti, faticosi in assenza di agenti chimici, biologici, tossici, cancerogeni.
ALTO	Lavori pericolosi, stressanti, faticosi e presenza di agenti chimici, biologici, tossici, cancerogeni.

Frequenza di valutazione: ad ogni comunicazione al datore di lavoro di stato di gravidanza da parte della lavoratrice.

4.2.2 Valutazione di rischi non normati

Nei casi in cui, invece, non esiste un riferimento cogente o normato che descriva il metodo per la valutazione del rischio è utilizzato il più classico approccio di tipo probabilistico; si tratta ad esempio di rischi quali quello infortunistico legato agli ambienti di lavoro. In tal caso si é fatto ricorso ad una raccolta di informazioni attraverso le seguenti attività di consultazione:

- consultazione diretta dei responsabili;
- consultazione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- consultazione del personale, anche mediante l'utilizzo di questionari;
- consultazione del medico competente;
- indagine diretta sui luoghi di lavoro.

Tale documentazione è analizzata e discussa con i vari responsabili al fine di individuare le azioni correttive da porre in essere.
Le sorgenti di rischio che comportano rischi di natura infortunistica sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni ovvero di danni o menomazioni fisiche. Le cause di questi rischi sono da ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza delle macchine, attrezzature, impianti, modalità operative, organizzazione del lavoro ecc. (ad esempio carenze strutturali dell'ambiente e delle macchine, manipolazione di sostanze pericolose, carenza di sicurezza elettrica, mancanza di manutenzione degli impianti di prevenzione incendi).
La stima del rischio di esposizione ai rischi residui, dei rischi che permangono tenuto conto delle modalità operative attuate, delle caratteristiche di esposizione (interazione uomo e ambiente di lavoro) e soprattutto delle misure di prevenzione e protezione in essere, a effettuata net modo seguente:

- verifica della conformità alle norme di sicurezza di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica delle macchine, attrezzature di lavoro e impianti (anche mediante l'acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti)
- verifica dell'idoneità dei luoghi di lavoro in relazione alle attività che si svolgono; misura dei parametri di rischio (rumore, temperatura , umidità ecc.)
- analisi delle statistiche infortuni
- quantificazione del rischio (R) attribuendo ad ogni anomalia riscontrata, nei limiti delle specifiche conoscenze scientifiche attuali, un livello di rischio sulla base della frequenza o probabilità (P) di accadimento dell'evento potenzialmente dannoso e dell'entità o gravità del danno (D) prodotto.

In questa fase vengono definite:

- la scala di probabilità dell'evento che fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato (vedi tabella 1);
- la scala di gravità del Danno che fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno (vedi tabella 2)

Tabella 1 — Scala di Probabilità dell'evento (P)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
4	Altamente Probabile	esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori si sono già verificati danni per la stessa mancanza. il verificarsi del danno conseguente alla stessa mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore
3	Probabile	la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto e noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa
2	Possibile	la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate estremamente imprevedibili sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato non è possibile in situazioni normali di funzionamento di macchine e impianti.
1	Non Probabile	l'evento ha probabilità trascurabile nel verificarsi non sono noti casi in situazioni simili

Tabella 2 — Scala di gravità del danno (D)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
4	Grave	infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti molto gravi esposizione con effetti totalmente o parzialmente gravi

3	Significativo	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile esposizione con effetti reversibili
2	Modesto	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile esposizione con effetti rapidamente reversibili
1	Lieve	non sono noti danni immediati o a lungo termine per l'esposizione all'evento

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.
N.B.: deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame; a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo, di per se tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.
Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

Legenda Rischio	
	Basso
	Accettabile
	Notevole
	Elevato

		DANNO			
		1 Lieve	**2** Modesto	**3** Significativo	**4** Grave
PROBABILITÀ	**1** Non Probabile	1	2	3	4
	2 Possibile	2	4	6	8
	3 Probabile	3	6	9	12
	4 Altamente probabile	4	8	12	16

I valori del rischio **Basso** occupano le caselle in bianco (valori di 1≤R≤2).
I valori di rischio **Accettabile** occupano le caselle in verde (valori di 3≤R≤4).
I valori di rischio **Notevole** occupano le caselle in giallo (valori di 6≤R≤9).
I valori di rischio **Elevato** occupano le caselle in rosso (valori di 12≤R≤16).

Tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica del livello di rischio permette di identificare le priorità degli interventi da effettuare:
R ≥ 12 azioni correttive immediate (entro 1 mese)
6 ≤ R ≤ 9 azioni correttive da programmare nel medio periodo (4-6 mesi)

3 ≤ R < 6 azioni correttive/migliorative da programma nel lungo termine (12-24 mesi)
R < 3 azioni correttive/migliorative non necessarie

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato il Datore di lavoro avrà il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.

Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile giudizio sui vari rischi residui presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici.

All'inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature.

L'ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico, ma naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche nell'ordine che deriva dalla pura applicazione del metodo seguito.

Nel concreto, tale procedura considera le seguenti tipologie per ciò che concerne l'analisi di ambienti ed edifici:

- STRUTTURALI, concernenti i requisiti degli ambienti di lavoro (altezza, cubatura e superficie, pavimenti, finestre, porte, scale, seminterrati e simili, impiantistica, condutture di acqua e gas, centrati termiche);
- ANTINCENDIO (percorsi di evacuazione, vie di emergenza, porte di sicurezza, dispositivi antincendio, etc...)
- ELETTRICO (impianti sotto tensione, apparecchiature connesse alla rete elettrica, dispositivi tecnologici, etc...)
- CHIMICO (utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente pericolose, procedure di lavoro nei laboratori, utilizzo di prodotti per la pulizia, stoccaggio di materiali chimici, etc...)
- IGIENICO/AMBIENTALE (servizi igienici, spogliatoi, condizione di salubrità dei locali, microclima, influenze dell'ambiente esterno, etc...)
- CONDIZION1 DI LAVORO (valutazione delle condizioni particolari in cui possono trovarsi i lavoratori: use di videoterminali, postazioni di lavoro in luoghi critici, mansioni con caratteristiche particolari...)
- SEGNALETICA DI EMERGENZA E INFORMATIVA (cartellonistica prescritta: presenza, chiarezza, leggibilità, utilità; informazioni per la sicurezza e le procedure di emergenza, etc...).

Identificazione dei pericoli per area

Nel Documento di valutazione dei rischi allo scopo di identificare tutti i rischi presenti in ogni area di lavoro e per valutarne le eventuale interferenze viene redatta una matrice di correlazione tra i fattori di rischio individuati nell'azienda e la loro presenza nelle varie aree aziendali. Sotto viene riportato un esempio di tale matrice che viene dettagliata nel documento di valutazione del rischi aziendali
Le aree sono classificate in relazione al layout degli ambienti di lavoro e per ogni area sono stati identificati i fattori di pericolo presenti.
Nella tabella seguente e riportata l'identificazione per ogni reparto/area di lavoro.

Aree aziendali TURNO / Fattori di Rischio	UFFICI	REPARTO A	REPARTO B	REPARTO F	LOCALI TECNICI	MAGAZZINI	AREE DI TRANSITO	LABORATORIO	IMPIANTO MOBILI		1° TURNO	2° TURNO	3° TURNO
Gestione sicurezza													
Ambienti di lavoro													
Prevenzione incendi													
Agenti biologici													
Agenti chimici													
Rumore interno													
Campi elettromagnetici													
Serbatoi													
Recipienti a pressione													
Impianti sollevamento													
Macchine													
Ergonomia													
Videoterminali													
Illuminazione													
Microclima													
Movimentazione Manuale dei Carichi													

Esempio di matrice di identificazione dei rischi per area di lavoro

Identificazione dei pericoli per mansione

Nel documento di valutazione dei rischi, allo scopo di identificare tutti i rischi a cui sono sottoposte le singole mansioni aziendali viene redatta una matrice di correlazione tra i fattori di rischio individuati e le singole mansioni. Sotto viene riportato un esempio di tale matrice che viene dettagliata nel documento di valutazione dei rischi aziendali.

Mansioni / TURNO / Fattori di rischio	MANSIONE A	MANSIONE B	MANSIONE C	MANSIONE D							1° TURNO	2° TURNO	3° TURNO
Gestione sicurezza													
Ambienti di lavoro													
Prevenzione incendi													
Agenti biologici													
Agenti chimici													
Rumore interno													
Vibrazioni													
Campi elettromagnetici													
Serbatoi													
Recipienti a pressione													
Impianti sollevamento													
Macchine													
Ergonomia													
Videoterminali													
Illuminazione													
Microclima													
Movimentazione Manuale dei Carichi													

Esempio di matrice di identificazione dei rischi per mansione di lavoro

4.3 Gestione delle Emergenze

Le possibili emergenze che possono verificarsi in caso di incidenti o eventi non controllabili si definiscono sulla base delle caratteristiche strutturali del sito, delle attività in esso svolte, del numero di persone presenti e delle possibili variabili.

Per ciascuna di esse il Servizio di Prevenzione e Protezione ha definito una procedure di gestione dell'emergenza che viene applicata in caso di necessità e una serie di istruzioni operative sotto indicate con le situazioni di emergenza individuate.

Le Emergenze definite sono:

- Incendio (Piano antincendio)
- Terremoto
- Soccorso ad infortunati
- Soccorso a coloro che sono colti da malore
- Esplosione
- Bomba
- Allagamento

Periodicamente il RSPP pianifica e organizza simulazioni delle situazioni di emergenza coordinando le parti interessate.

Le azioni previste nelle varie istruzioni operative e piani vengono revisionate o a seguito di incidenti o al verificarsi di situazioni di emergenza

4.4 Redazione Documento Valutazione dei Rischi

II documento di valutazione dei rischi (DVR) viene redatto quindi dal RSPP e dal MC e sottoposto alla firma del Datore di Lavoro; a cura del RSPP viene sottoposto il DVR agli RLS.

Al documento viene applicata la "**DATA CERTA**" utilizzando una delle tecniche previste dalla vigente normativa (timbro postale su documento reso univoco oppure Posta Elettronica Certificata oppure marche temporali e firma elettronica).

II DVR viene conservato dal RSPP e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, degli RLS che possono richiederne una copia, del medico competente, del datore di lavoro.

IL DVR viene riesaminato qualora intervengano:

- Modifiche di legge
- Modifiche organizzative
- Modifiche dei processi
- Nuovi materiali, macchine, attrezzature, mezzi, sostanze
- Infortuni ed incidenti
- Interventi di miglioramento

II DVR viene comunque riesaminato durante le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del DLgs 81/2008 e di riesame della direzione ed eventualmente confermato o modificato.

4.5 Redazione Disposizioni di Sicurezza per la Mansione

Le misure di prevenzione e protezione identificate per ogni singola mansione devono essere sintetizzate a cura del RSPP in Disposizioni di Sicurezza per la Mansione (DSM); questi documenti, emessi in forma controllata, devono essere condivisi con i preposti specifici, con gli RLS, nonché verificato dal RSPP o da un ASPP ed approvato dal Datore di Lavoro.
Le DSM rappresentano l'insieme delle JSA (Job Safety Analysis) per una specifica mansione.
Le DSM in originale sono archiviate dal RSPP ed una copia viene esposta direttamente presso il reparto di appartenenza. Sulle DSM viene pianificata e realizzata una specifica formazione per tutti i preposti; i preposti a loro volta si faranno carico della formazione ai singoli lavoratori.

4.6 Schede di Analisi

La stima dei rischi è effettuata tramite la compilazione delle schede di analisi del rischio che individueranno le azioni conseguenti. Per effettuare tale compilazione sono state eseguite le seguenti operazioni afferenti ogni mansione identificata.

a) Descrizione del ciclo operativo, che comprende:
   - la descrizione dell'attività lavorativa e relative mansioni;
   - la tipologia dell'ambiente di lavoro;
   - le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro;
   - il numero totale dei lavoratori presenti.

b) Presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione e protezione.
c) Verifiche del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza.
d) Interazione posto di lavoro/attività/fattori umani.
e) Verifiche dell'accettabilità delle condizioni igienico-ambientali per esame obiettivo e/o analogia con altri settori similari di cui sono noti i parametri di rischio.
f) Elaborazione scheda di valutazione del rischio in funzione del ciclo produttivo e delle mansioni con azioni conseguenti.
g) Misure dei parametri di rischio e loro qualificazioni nel caso di specifiche norme di legge o di obiettive situazioni di elevato rischio potenziale.

All'interno di ogni scheda di valutazione del rischio di cui sopra, l'individuazione delle azioni conseguenti determina il tipo di intervento per eliminare o ridurre il livello di rischio.

Le schede sono raggruppate in capitoli secondo le aggregazioni così specificate:

CAPITOLO 1: POTENZIALI PERICOLI DERIVANTI DA STRUTTURE/AMBIENTE LAVORO

Sez. A1 - Locali di lavoro

Sez. A2 - Attività lavorativa svolta in esterno
Sez. A3 - Rapina e aggressione
Sez. B - Seminterrati
Sez. C - Igiene di alimenti e bevande
Sez. D - Miniere e cave

CAPITOLO 2: POTENZIALI PERICOLI COLLEGATI AI CANTIERI O LAVORI IN QUOTA

Sez. A - Cantieri
Sez. B - Lavori in quota

CAPITOLO 3: POTENZIALI PERICOLI CONNESSI ALL'USO DI VIDEOTERMINALI

Sez. A - Uso di videoterminali

CAPITOLO 4: POTENZIALI PERICOLI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE CARICHI

Sez. A - Rischi biomeccanici/Movimentazione manuale dei carichi

CAPITOLO 5: POTENZIALI CATEGORIE A MAGGIOR RISCHIO

Sez. A - Maternità
Sez. B - Età, genere, lavoratori stranieri
Sez. C - Disabili

CAPITOLO 6: POTENZIALI PERICOLI MECCANICI

Sez. A - Macchine ed attrezzature di lavoro
Sez. B - Impianti
Sez. C - Utilizzo di oli minerali o sintetici / impianti ad olio

CAPITOLO 7: POTENZIALI PERICOLI ELETTRICI

Sez. A - Lavorazioni con rischi elettrici
Sez. B - Impianti elettrici

CAPITOLO 8: POTENZIALI PERICOLI DI ESPLOSIONI/INCENDI

Sez. A - Incendio
Sez. B - Atmosfere esplosive

CAPITOLO 9: POTENZIALI PERICOLI DA SOSTANZE PERICOLOSE

Sez. A - Agenti chimici
Sez. B - Agenti cancerogeni e mutageni
Sez. C - Gas tossici / anestetici
Sez. D - Amianto aerodisperso

CAPITOLO 10: POTENZIALI PERICOLI DA AGENTI FISICI

Sez. A - Radiazioni ionizzanti
Sez. B - Campi elettromagnetici
Sez. C - Esposizione a radiazioni ottiche
Sez. D - Rumore
Sez. E - Vibrazioni
Sez. F - Microclima
Sez. G - Illuminazione

CAPITOLO 11: POTENZIALI PERICOLI DA AGENTI BIOLOGICI

Sez. A - Agenti biologici

Sez. B - Legionella/Salmonella

CAPITOLO 12: POTENZIALI PERICOLI DA FATTORI ORGANIZZATIVI

Sez. A - Contesto lavorativo
Sez. B - Contenuto del lavoro
Sez. C - Relazioni interpersonali

CAPITOLO 13: INTERAZIONE ATTIVITA' / NORME AMBIENTALI

Sez. A - Rumore esterno
Sez. B - Rifiuti
Sez. C - RAEE
Sez. D - Inquinamento aria
Sez. E - Approvvigionamento idrico
Sez. F - Scarichi industriali
Sez. G - Incidenti rilevanti

Nota: La garanzia del pieno assolvimento degli obblighi dell'azienda verso le normative è condizione essenziale per la piena e completa validità del presente documento di Valutazione dei Rischi.

5. PIANO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

5.1 Premessa, oggetto e scopo

La presente sezione comprende tutte le attività finalizzate all'individuazione dei soggetti responsabili all'attivazione, gestione e controllo di attività o processi che abbiano un coinvolgimento diretto o un impatto significativo con le problematiche relative all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'obiettivo è descrivere le funzioni le modalità di individuazione delle stesse funzioni indispensabili al corretto funzionamento de sistema di gestione per la sicurezza sui luoghi di lavoro e ed in particolare:

1. funzioni previste dalla vigente normativa;
2. funzioni specifiche non previste dalla vigente normativa, ma indispensabili per la sviluppo dei processi che impattano sulla sicurezza stessa.

5.2 Definizioni

Definizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Definizioni introdotte dall'articolo 2 D. lgs. 81/2008.

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 si intende per:

«lavoratore»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;*

«datore di lavoro»: *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di*

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

***«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;*

***«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

***«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

***«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*

***«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);*

***«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;*

***«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

***«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*

5.3 Ruoli, Obblighi e Funzioni

Datore di lavoro (DdL)

La funzione di datore di lavoro è univocamente individuata all'interno dell'azienda e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite (eventualmente individuati in maniera formale dal modello MOD-441.12), devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni*;*
- elaborare il DUVRI e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro inoltre fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati infortunistici e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Dalla normativa RSPP viene definito come la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Previsto dal D.lgs 81/2008: articolo 31, comma 1, è responsabile delle funzioni attribuite al servizio per l'intera Azienda.
Ha una funzione consultiva ed opera alle dirette dipendenze del Datore di Lavoro ed in particolare il servizio provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.

Il RSPP può essere identificato nella persona del Datore di Lavoro nei casi previsti dalla normativa, da un proprio dipendente o da una figura esterna all'azienda a condizione che abbia i requisiti specifici di formazione previsti.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione possono essere supportati dalla figura dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione nello sviluppo delle seguenti attività:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, delle misure preventive e protettive, dei sistemi di controllo di tali misure e della VdR;
- proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- L'addetto è individuato attraverso il modello MOD-441.07.

Dirigente (DIR)

Il dirigente è colui che assomma in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato, a tutti gli effetti, "l'alter ego" del datore di lavoro.
Per poter identificare la figura di dirigente vi sono i seguenti criteri:

1. può essere visto come l'alter ego dell'imprenditore e/o direzione politica;
2. Autonomia (ma non indipendenza) decisionale;
3. ampio margine di discrezionalità;
4. esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni
5. possibilità di influenzare la vita dell'azienda e/o dell'ufficio.

I dirigenti sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell'antinfortunistica delle lavorazioni (Cass. pen., sez. IV, 1/7/93).
Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell' art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e da esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo (cass. pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98).

Il Dirigente è per quanto sopra detto automaticamente individuato, ma la sua individuazione in caso di specifica e ripartizioni di funzioni, può essere formalmente descritta a mezzo del modello MOD-441.12.

Preposto (PRE)

Il Preposto svolge solo funzioni di controllo e sorveglianza con poteri (e, di conseguenza, responsabilità) più contenuti.
Il Preposto è colui che:

1. sovrintende a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza;
2. gestisce le risorse umane ed i mezzi affidati;
3. assicura per sé e per i subordinati l'osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o del dirigente (ordine del giorno);
4. controlla che l'attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e delle regole di prudenza e di igiene ed in particolare accerta che vengano usati in modo corretto e costante i DPI e quelli esistenti su macchine, attrezzature e laboratori
5. ha l'obbligo di riferire al dirigente le eventuali anomalie ed omissioni.
6. il lavoratore che opera da solo è preposto a se stesso (autotutela).

(cassazione pen. sent. 760/91) - preposto - chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini.
(cass. Pen. sent. 6028/91) - egli non si sostituisce, di regola, alle mansioni direttive dell'imprenditore o del dirigente e tanto meno assume da solo l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche.

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Anche per il preposto così come per il Dirigente sussiste la regola "preposto di fatto", ma può comunque essere investito della nomina formale a mezzo del modello MOD-441.13.

Addetto all'antincendio (AA)

Previsto dal D.lgs 81/2008 articolo 18, comma 1, lettera b), è designato preventivamente dall'Azienda (DdL) con funzioni operative per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell'emergenza.
La sua nomina è regolata dal modello MOD-441.09, viene effettuata dal DdL che provvede alla formazione specifica del lavoratore.

Addetto al primo soccorso sanitario (APSS)

Anche l'APSS è previsto dal D.lgs 81/2008 articolo 18, comma 1, lettera b), è designato preventivamente dall'Azienda (DDL) con funzioni operative per l'attuazione delle misure di salvataggio e di pronto soccorso.
La sua nomina è regolata dal modello MOD-441.10, viene effettuata dal DdL che provvede alla formazione specifica del lavoratore.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, (previsto dal D.lgs 81/2008: articolo 47), è figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi sugli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Egli:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS è eletto da un'assemblea di lavoratori come verbalizzato nel modello MOD-441.08, e, in caso di assenza di tale figura è obbligo del DDL informare i lavoratori del loro diritto di poter esercitare questa procedura (MOD-443.01).
Qualora vengano assunti o integrati nell'organico aziendale altri lavoratori ad avvenuta elezione del RLS, essi vengono informati attraverso il modello MOD-443.02.
Il nominativo del RLS viene trasmesso secondo i termini e le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 all'INAIL per via telematica con la prestabilita procedura, e la ricevuta di avvenuta comunicazione viene conservata in Azienda.

Medico Competente (MC)

Viene designato dall'Azienda attraverso il modello MOD-441.11 e svolge una funzione consultiva ed operativa.
In possesso di uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria è gestita e regolamentata dalla procedura PSG-446.07.

Addetto al Centro di controllo (ACC)

Funzione e figura non specificamente prevista dalla normativa ma indispensabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Centro di Controllo, presente in sede, svolge funzioni di prevenzione e in caso di incendio o di pericolo generico accertato (emergenza) rappresenta l'elemento centrale per la gestione dell'emergenza stessa.
In questo sito devono confluire tutte le informazioni sull'origine dell'emergenza sopravvenuta e da questo sito ripartono le segnalazioni di comportamento per tutto il personale.
Il sistema di comunicazioni (sia in entrata che in uscita) del Centro di Controllo è vitale in quanto può compromettere il buon esito del programma di contenimento dell'emergenza.
Per la gestione delle emergenze è elaborata la procedura PSG-447.01.

Addetto alla gestione dell'emergenza (AE)

Definizione generica valida per tutte le persone che in una emergenza assumono un ruolo di tipo "attivo" ed in particolare:

- Addetto al centro di controllo
- Addetto all'antincendio,
- Addetto al pronto soccorso
- Addetto al centro di controllo
- Responsabile di sede (ove presente).

Responsabile di cantiere (RC)

Nelle attività "di cantiere" quindi effettuate in sedi diverse e variabili è nominato dal DdL o dal DIR il Responsabile di cantiere che assume il compito di gestire le procedure di sicurezza specifiche dell'attività ad egli affidata.
Il modello che lo individua è il MOD-441.14.

5.4 Ruoli e responsabilità nell'individuazione delle figure.

ATTIVITA'	FUNZIONI				
	DdL	RSGSSL	RSPP	LAVORATORI	DIRIGENTE/RESP. DI SETTORE
nomina medico competente	responsabile				
nomina del RSPP	responsabile				
nomina ASPP	responsabile		collabora		
nomina addetti all'antincendio, emergenze e primo soccorso	responsabile		collabora		
elezione rappresentante dei lavoratori				responsabili	
nomina del Responsabile del sistema di gestione/Rappresentante della Direzione	responsabile				
Individuazione dirigente	responsabile				
Individuazione preposto	responsabile				collabora
nomina del responsabile di cantiere	responsabile				responsabile
verifica registrazioni nomine e incarichi		responsabile			

5.5 Tabella di Sintesi dell'Organizzazione della Sicurezza per l'ENTE

L'**APPENDICE 11.2** evidenzia l'organizzazione della sicurezza per l'ENTE.

Gli organigrammi di dettaglio per ogni singola sede sono inseriti nel Piano di Emergenza Interna (PEI) predisposto per ogni singola SEDE.

6. PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

6.1 Premessa, oggetto e scopo

La seguente sezione **PFI: Piano di Formazione ed Informazione e addestramento**, comprende tutte le attività finalizzate alla pianificazione delle attività di formazione informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

Lo scopo è definire il piano di formazione, informazione ed addestramento per il personale aziendale atto a supportare il sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

6.2 Definizioni

Vedi anche quanto descritto nel documento PCR Piano delle Competenze e responsabilità

«formazione»: *processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;*

«informazione»: *complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;*

«addestramento»: *complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;*

6.3 FUNZIONI PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro prevede lo sviluppo di specifici percorsi formativi per:

1. *le funzioni specifiche previste dalle norme stesse;*
2. *per il personale che svolge specifiche mansioni;*
3. *per tutto il personale aziendale.*

CORSI PER FUNZIONI SPECIFICHE

Le norme prevedono, per le funzioni specifiche, percorsi formativi predefiniti in termini di: contenuti, durata della formazione, soggetti autorizzati ad erogare la formazione. Spesso le norme prescrivono criteri di presenza minima, test in itinere e test finali per raggiungere l'idoneità alla funzione.

L'idoneità alla funzione è inoltre sempre riportato su ATTESTATO di PARTECIPAZIONE e IDONEITA' rilasciato dall'Ente Accreditato che ha erogato la formazione

CORSI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE SPECIFICHE MANSIONI E PER TUTTO IL PERSONALE

Le norme in questo caso non individuano un percorso predefinito: i contenuti e la durata del percorso formativo viene individuato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale in funzione della natura e della entità dei rischi presenti in azienda/ente.

La formazione può essere erogata anche dal Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente con l'ausilio di tecnici e/o esperti delle varie tematiche da sviluppare.

Per l'Ente il Piano di Formazione, informazione ed addestramento dovrà prevedere:

Informazione ai lavoratori (art. 36 del d.lgs. 81/2008).

Compito affidato al Servizio di Prevenzione e Protezione (come specificato al comma f dell'articolo 33 del d. lgs. 81/2008).

I contenuti dell'informazione sono definiti nell'articolo 36 stesso:

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Formazione ed addestramento dei lavoratori (art. 37 del d.lgs. 81/2008).

I contenuti della formazione sono definiti nell'articolo 37 stesso:

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

A) FUNZIONI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008

Figura	Corso
Dirigente (DIR)	Corso di formazione della durata di 16 ore ai sensi degli artt. 18, 36, 37 del D.Lgs. 81/08
Preposto (PRE)	Corso di formazione della durata di 8 ore ai sensi degli artt. artt. 19 37 c. 7 D.Lgs. 81/08
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	Corso teorico previsto dal D.Lgs. 195 su due moduli con durata e contenuti (per il solo modulo B) funzione del settore ATECO di appartenenza Per il settore ATECO L Pubblica Amministrazione la struttura del corso è la seguente: Modulo A 32 ore Modulo B 24 ore
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)	Corso di 32 ore così come previsto dal D.Lgs. 81/08
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)	Aggiornamento annuale di 8 ore così come previsto dal D.Lgs. 81/08
Addetto al Primo Soccorso Sanitario (APSS)	Aggiornamento triennale della durata di 16 ore per Aziende gruppo A
Addetto al Primo Soccorso Sanitario (APSS)	Aggiornamento triennale della durata di 12 ore per Aziende gruppo B e C
Addetto Antincendio rischio alto	art. 46 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08
Addetto Antincendio rischio medio	art. 46 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08
Addetto Antincendio rischio basso	art. 46 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08

B) PERSONALE CHE SVOLGE SPECIFICHE MANSIONI E PER TUTTO IL PERSONALE

Per quanto riguarda la formazione di base per il personale non normata, l'Ente individua attraverso il RSPP i corsi, i contenuti, la durata ed il termine previsto per l'esecuzione. I percorsi formativi saranno incentrati sui rischi specifici individuati per i lavoratori e andranno riproposte periodicamente per il nuovo personale che viene assunto.

Figura	Corso/Attività
Lavoratori Informazione	art. 36 del d.lgs. 81/2008
Lavoratori Formazione	art. 37 del d.lgs. 81/2008 in funzione della mansione e dei rischi
Lavoratori Addestramento	da definire da parte delle Direzioni

6.4 Percorsi Formativi

6.4.1 Corso per Dirigenti

corso: DIRIGENTE	
Riferimenti di legge	artt. 18, 36, 37 del D.Lgs. 81/08;
Durata	Come da indicazioni del d.Lgs. 81/08 16 ore
Destinatari	Dirigenti
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, concentrando l'attenzione sulle responsabilità e sugli obblighi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

6.4.2 Corso per Preposti

corso: PREPOSTO	
Riferimenti di legge	artt. 19 37 c. 7 D.Lgs. 81/08
Durata	8 ore
Destinatari	Preposti eletti o designati
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	1) D.Lgs 81/08 s.m.i.: normativa e principi giuridici comunitari e nazionali 2) Il concetto di preposto 3) Le responsabilità 4) L'attività del preposto 5) I compiti del preposto 6) Sorveglianza e controllo 7) Il ruolo di fatto 8) Chi può essere preposto

6.4.3 Corso per RSPP e ASPP Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

corso: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (MODULO A)	
Riferimenti di legge	art. 32 D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 195/03
Durata	Come da indicazioni del d.Lgs. 195/03 28 ore
Destinatari	Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio di Prevezione e Protezione
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, concentrando l'attenzione sulle responsabilità e sugli obblighi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti minimi (D.Lgs. 195/03)	
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	• La gerarchia delle fonti giuridiche • Le Direttive Europee • La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale • L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro • Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali • Il D.Lgs. 81/08: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata • La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavori atipici, etc. • Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali	• Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP (ASPP) • Il Medico Competente (MC) • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) • Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso • I Lavoratori • I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori • I Lavoratori autonomi.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori dal punto di vista normativo	• L'evoluzione storico-giuridica del concetto di Sorveglianza Sanitaria nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. La normativa previgente al D.Lgs 81/08, con particolare riferimento al DPR 547/55, al DPR 303/56, alla Legge 300/70 e al D.Lgs 277/91. L'evoluzione del concetto di Medico Competente. Le tabelle INAIL. • Il Medico Competente: compiti e attribuzioni.
Il Sistema Pubblico della prevenzione	• Vigilanza e controllo • Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni • Le omologazioni, le verifiche periodiche • Informazione, assistenza e consulenza • Organismi paritetici e accordi di categoria
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi	• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione • Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing • Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo,registro infortuni • Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile • Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi
Documento di valutazione dei rischi	• Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati • Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate e da adottare • Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento

	• Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa	• Rischio da ambienti di lavoro • Rischi elettrico • Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature • Rischi movimentazione merci • Rischio cadute dall'alto • Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti
Rischi e salute	• Agenti chimici, fisici e biologici . Meccanismi di danno dei principali agenti chimici. Meccanismi di danno dei principali agenti fisici. Meccanismi di danno dei principali agenti biologici. Il concetto di malattia correlata al lavoro. • La definizione e l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria. • L'idoneità specifica alla mansione. Espressione del giudizio Limitazioni e prescrizioni Il ricorso ex art. 17, comma 4, D.Lgs. 626/94
Rischio incendio ed esplosione	• Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. • Gestione delle emergenze elementari
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza	• Principali malattie professionali • Rischio cancerogeni e mutageni • Rischio chimico • Rischio biologico • Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro	• Rischio rumore • Rischio vibrazioni • Rischio videoterminali • Rischio movimentazione manuale dei carichi • Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti • Rischio da campi elettromagnetici • Il microclima • L'illuminazione
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio	• Il piano delle misure di prevenzione • Il piano e la gestione del pronto soccorso • La sorveglianza sanitaria • I Dispositivi di Prevenzione Individuali (DPI): criteri di scelta e di utilizzo • La gestione degli appalti • La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico) • Il concetto di qualità applicato all'ambito della Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro.

corso: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (MODULO B)	
Riferimenti di legge	art. 32 D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 195/03
Durata	Come da indicazioni del d.Lgs. 195/03 da 12 a 68 ore relativamente al settore Ateco
Destinatari	Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio di Prevezione e Protezione
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, concentrando l'attenzione sulle responsabilità e sugli obblighi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti minimi (D.Lgs. 195/03)	

macrosettore 8 SETTORE L Pubblica Amministrazione SETTORE M Istruzione	1) Valutazione e gestione dei rischi specifici anche con l'apporto del Medico Competente Documento di analisi e valutazione dei rischi: Criteri in base ai quali possono essere valutati i rischi - Analisi e valutazione dei rischi - programmazione della prevenzione 2) Valutazione e gestione dei rischi specifici Rischi chimici: gas vapori, Polveri fumi e nebbie, Liquidi, Etichettatura, la sick building sindrome Rischi biologici: proveniente dall'ambiente – dai rapporti interpersonali – in seguito a operazioni di pulizia Rischi fisici: il lavoro a videoterminale, il microclima (temperatura, ventilazione, umidità), l'illuminazione 3) Rischi derivati all'organizzazione del lavoro 4) Rischi infortuni 5) Sicurezza antincendio e prevenzione incendi 6) DPI: caratteristica e scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali

6.4.4 Corso per rappresentante de lavoratori per la sicurezza

corso: RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	
Riferimenti di legge	art. 37 c. 11 D.Lgs. 81/08
Durata	32 ore
Destinatari	Rappresentanti dei lavoratori eletti o designati
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti minimi	
	1) Aspetti giuridici e quadro normativo in materia di sicurezza 2) Presentazione del corso, obiettivi e finalità dello stesso 3) Illustrazione generale dei contenuti dei D.Lgs. 81/08, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 4) Obblighi e diritti dei lavoratori 5) Servizio di prevenzione e protezione 6) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 7) Diritti ed attribuzioni del rappresentante per la sicurezza e del responsabile del servizio prevenzione e protezione 8) Rischi chimici, fisici e biologici - Rischi meccanici 9) Classificazione dei prodotti e gestione delle schede di sicurezza 10) Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 11) Misure generali di prevenzione e di protezione 12) Potenziali rischi e relative misure di prevenzione 13) Macchinari ed attrezzature di lavoro 14) Corrette procedure operative 15) Dispositivi di sicurezza 16) Ruolo e funzione del medico competente 17) Movimentazione manuale dei carichi 18) Prevenzione dei rischi da rumore 19) Dispositivi di protezione individuale 20) Tutela sanitaria degli addetti al videoterminale 21) Valutazione del rischio e gestione delle emergenze 22) Individuazione dei pericoli presenti nell'ambiente lavorativo 23) Valutazione dei rischi lavorativi specifici 24) Provvedimenti preventivi e protettivi

corso: AGGIORNAMENTO RLS	
Riferimenti di legge	artt. 37 c. 11 D.Lgs. 81/08
Durata	4 ore
Destinatari	Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori in aziende tra 15 e 50 lavoratori
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.

Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato di frequenza
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	1) principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/08 2) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 3) principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità 4) definizione e individuazione dei fattori di rischio relativi alle specifiche problematiche del lavoro d'ufficio e di redazione con una particolare attenzione alle attività a video terminale, rischi di natura elettrica e da utilizzo apparecchiature elettroniche, microclima, polveri, stress lavoro correlato 5) valutazione dei rischi 6) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 7) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori

6.4.5 Corso per addetto al primo soccorso sanitario aziende di gruppo A

corso: ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO aziende gruppo A	
Riferimenti di legge	art. 45 c.2 del D.Lgs. 81/08; D.M.388/2003
Durata	Come da indicazioni del DM 388 del 15 luglio 2003 Aziende gruppo A: 16 ore
Destinatari	Addetti al pronto soccorso
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, simulazioni di rianimazione e chiamata dei soccorsi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa e simulazione di pronto intervento
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti (D.M. 388/2003)	
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio a) raccolta delle informazioni b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree b) respirazione artificiale, c) massaggio cardiaca esterno 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso. a) lipotimia, sincope, shock b) edema polmonare acuto c) crisi asmatica d) dolore acuto stenocardico e) reazioni allergiche f) crisi convulsive g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze: 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patolo-gie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

6.4.6 Corso per addetto al primo soccorso sanitario aziende gruppo B e C

corso: ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO aziende gruppo B e C	
Riferimenti di legge	art. 45 c.2 del D.Lgs. 81/08; D.M.388/2003
Durata	Come da indicazioni del DM 388 del 15 luglio 2003 Aziende gruppi B e C: 12 ore
Destinatari	Addetti al pronto soccorso
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, simulazioni di rianima-zione e chiamata dei soccorsi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa e simulazione di pronto intervento
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti (D.M. 388/2003)	
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di as-sistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni b) previsione dei pericoli evidenti e di quelliprobabili 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro), b) stato di coscienza c) ipotermia ed ipertemia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree b) respirazione artificiale c) massaggio cardiaco esterno 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock b) edema polmonare acuto c) crisi asmatica d) dolore acuto stenocardico e) reazioni allergiche f) crisi convulsive g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro, 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica, 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.
Acquisire capacità di intervento pratico	1)Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmnonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

6.4.7 Corso per addetto antincendio in attività a rischio alto

corso: ADDETTO ALL'ANTINCENDIO RISCHIO ALTO	
Riferimenti di legge	art. 46 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08; D.M. 10/03/1998
Durata	Come da indicazioni del DM 10/03/1998 16 ore
Destinatari	Addetti all'antincendio
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, simulazioni di estinzione incendi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti (D.M. 10/03/1998)	

L'incendio e la prevenzione	1) Principi sulla combustione; 2) le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 3) le sostanze estinguenti; 4) i rischi alle persone ed all'ambiente; 5) specifiche misure di prevenzione incendi; 6) accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 7) l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 8) l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
La protezione antincendio	1) Misure di protezione passiva; 2) vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 3) attrezzature ed impianti di estinzione; 4) sistemi di allarme; 5) segnaletica di sicurezza; 6) impianti elettrici di sicurezza; 7) illuminazione di sicurezza.
Procedure da adottare in caso di incendio	1) Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 2) procedure da adottare in caso di allarme; 3) modalità di evacuazione; 4) modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 5) collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 6) esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
Esercitazioni pratiche	1) Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 2) presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 3) esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento (estintore a polvere, estintore a CO2, idrante e manichetta) e di protezione individuale.

6.4.8 Corso per addetto antincendio in attività a rischio medio

corso: ADDETTO ALL'ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	
Riferimenti di legge	art. 46 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08; D.M. 10/03/1998
Durata	Come da indicazioni del DM 10/03/1998 8 ore
Destinatari	Addetti all'antincendio
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, simulazioni di estinzione incendi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti (D.M. 10/03/1998)	
L'incendio e la prevenzione	1) Principi sulla combustione e l'incendio; 2) le sostanze estinguenti; 3) triangolo della combustione; 4) le principali cause di un incendio; 5) rischi alle persone in caso di incendio; 6) principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio	1) Le principali misure di protezione contro gli incendi; 2) vie di esodo; 3) procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 4) procedure per l'evacuazione; 5) rapporti con i vigili del fuoco; 6) attrezzature ed impianti di estinzione; 7) sistemi di allarme; 8) segnaletica di sicurezza;

	9) illuminazione di emergenza.
Esercitazioni pratiche	1) Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 2) presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 3) esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

6.4.9 Corso per addetto antincendio in attività a rischio basso

corso: ADDETTO ALL'ANTINCENDIO RISCHIO BASSO	
Riferimenti di legge	art. 46 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08; D.M. 10/03/1998
Durata	Come da indicazioni del DM 10/03/1998 4 ore
Destinatari	Addetti all'antincendio
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti, esercitazioni pratiche, simulazioni di estinzione incendi
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	A seguito della verifica di apprendimento, sarà rilasciato attestato valido su tutto il territorio Italiano
contenuti (D.M. 10/03/1998)	
L'incendio e la prevenzione	1) Principi della combustione; 2) prodotti della combustione; 3) sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 4) effetti dell'incendio sull'uomo; 5) divieti e limitazioni di esercizio; 6) misure comportamentali.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio	1) Principali misure di protezione antincendio; 2) evacuazione in caso di incendio; 3) chiamata dei soccorsi.
Esercitazioni pratiche	1) Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 2) istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

6.4.10 Corsi Per Personale che Svolge Mansioni Specifiche

corso: RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	
Riferimenti di legge	art.169, Allegato XXIIII del D.Lgs. 81/08;
Durata	2 ore
Destinatari	operai, manovali, addetti alla movimentazione dei carichi in gen.
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	1) La valutazione dei rischi 2) Trasporto, tiro, spinta 3) Movimenti ripetitivi 4) Attività di sollevamento 5) Modalità operative 6) Prevenzione e protezione 7) Malattie professionali

corso: IMPIEGATI RISCHIO UFFICI, SERVIZI e VIDEOTERMINALISTI	
Riferimenti di legge	art. 36 del D.Lgs. 81/08; art. 1 del D.M. 16.1.1997
Durata	2 ore
Destinatari	impiegati e tecnici
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	Ambiente e posti di lavoro Movimentazione carichi Attrezzature ufficio Segnaletica ed emergenze I soggetti della sicurezza Il sistema organizzativo aziendale Diritti e doveri 2) I rischi al VDT 3) Principi di ergonomia 4) Luoghi ed ambienti di lavoro 5) Le procedure corrette 6) Le misure preventive 7) Movimento e ginnastica

corso: SEGNALETICA DI SICUREZZA	
Riferimenti di legge	art.161-166 del D.Lgs. 81/08;
Durata	2 ore
Destinatari	impiegati, tecnici, operai, edili
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	• segnaletica di sicurezza; • definizioni e norme generali; • forme, colori e significati; • cartelli segnaletici; • segnaletica dei contenitori e delle tubazioni; • segnaletica delle attrezzature antincendio; • segnaletica per ostacoli, punti di pericolo e vie di circolazione; • segnali acustici e luminosi; • segnali verbali e segnali gestuali; • segnaletica ricorrente per discussione.

corso: RISCHIO CHIMICO	
Riferimenti di legge	Titolo IX del D.Lgs. 81/08;
Durata	2 ore
Destinatari	lavoratori esposti ad agenti chimici
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa

Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	• i riferimenti normativi; • inalazione, contatto, ingestione, effetti acuti e cronici; • classificazione di pericolosità; • etichettatura; • schede di sicurezza; • valori limite di soglia; • campionamenti ambientali e personali; • misure di prevenzione; • impiego dei D.P.I..

corso: RISCHIO BIOLOGICO	
Riferimenti di legge	Titolo X del D.Lgs. 81/08;
Durata	2 ore
Destinatari	lavoratori esposti ad agenti biologici
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	• valutazione del rischio; • vie di trasmissione; • classificazione degli agenti biologici; • dose infettante / dose soglia; • miceti, batteri, virus, parassiti; • monitoraggio della contaminazione; • metodologia di valutazione; • sorveglianza sanitaria.

corso: RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE	
Riferimenti di legge	Titolo VIII del D.Lgs. 81/08;
Durata	2 ore
Destinatari	lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	• aspetti fisici delle vibrazioni; • vibrazioni HAV; • vibrazioni WBV; • Effetti delle vibrazioni sull'uomo; • valori limite di esposizione e valori di azione; • il Titolo VIII Capo III D.Lgs 81/08; • strumentazione per la misura delle vibrazioni; • funzionalità dei D.P.I..

corso: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Riferimenti di legge	Titolo III del D.Lgs. 81/08;

Durata	2 ore
Destinatari	lavoratori esposti a rischi che richiedono l'utilizzo di D.P.I.
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	• quadro legislativo; • DPI caratteristiche e requisiti; • elmetti; • otoprotettori; • calzature; • APVR; • guanti; • occhiali; • vestiario; • sistemi anticaduta.

corso: RISCHIO RUMORE	
Riferimenti di legge	Titolo VIII del D.Lgs. 81/08;
Durata	2 ore
Destinatari	lavoratori esposti sorgenti rumorose
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	Test a risposta multipla chiusa
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	
	• aspetti fisici del rumore; • effetti uditivi ed extrauditivi; • il danno uditivo; • Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08; • valori limite di esposizione e valori di azione; • misure tecnico-organizzative e procedurali; • caratteristiche dei D.P.I.; • verifica dell'attenuazione; • modalità d'uso e conservazione.

corso: GESTIONE EMERGENZE	
Riferimenti di legge	D.Lgs. 81/08;
Durata	4 ore
Destinatari	Datori di Lavoro -Dirigenti e Preposti -Addetti alle emergenze -Tutti i lavoratori, in modo tale che sappiano assumere comportamenti corretti e non ostacolare il compito del personale competente.
Metodologie	La metodologia sarà improntata a favorire le esperienze dei partecipanti attraverso lezioni interattive, dibattiti e confronti.
Documentazione	Dispense fuori commercio
Verifiche	
Attestati	Attestazione di partecipazione al corso
contenuti minimi (D.Lgs. 81/08)	

	Il corso si prefigge l'obiettivo di illustrare le regole comportamentali, cui deve attenersi il personale aziendale al fine di diminuire le probabilità che una o più emergenze si verifichino e al fine di gestire al meglio una situazione di emergenza venuta a verificarsi. Leggi sulla sicurezza sul posto di lavoro L'emergenza ed il Primo Soccorso L'Emergenza e l'incendio Altri tipi di emergenze Gestione delle emergenze, procedure e prove di emergenza ed evacuazione La segnaletica di sicurezza

6.5 Sintesi del Piano di formazione

Di seguito vengono sintetizzate le caratteristiche del percorso formativo previsto per le principali figure ed i soggetti abilitati alla formazione.

FIGURA della SICUREZZA	**Durata Percorso formativo**	**Modalità di aggiornamento**	SOGGETTI ABILITATI alla FORMAZIONE
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. **articolo 32 comma 4 del d.lgs. 81/2008** **d.lgs. n. 195 del 23 giugno 2003**	**Funzione in outsourcing**		**I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.** **Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**
ASPP Addetto al servizio di prevenzione e protezione. **articolo 32 comma 4 del d.lgs. 81/2008** **d.lgs. n. 195 del 23 giugno 2003**	**MIN di 40 ore fino ad un MAX di 96 ore**	**30 ore nel quinquennio**	
AA Addetto Antincendio **articolo 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008** **D.M. 10 marzo 1998**	**MIN di 4 ore fino ad un MAX di 16 ore**	**vedi Nota 5**	**soggetti formatori e docenti che possono dimostrare di possedere esperienza biennale di insegnamento o professionale, con riferimento alle tematiche specifiche trattate** **Vedi Nota 3**
APSS Addetto al Primo Soccorso Sanitario **articolo 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008** **D.M. 388 del 15 luglio 2003**	**12 ore o 16 ore**	**3 ore o 6 ore Ogni 3 anni**	**soggetti formatori e docenti che possono dimostrare di possedere esperienza biennale di insegnamento o professionale, con riferimento alle tematiche specifiche trattate.** **Medici competenti**
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza **articolo 37 del d.lgs. 81/2008**	**32 ore**	**ogni anno (2, 4 o 8 ore in funzione del numero dei lavoratori)** Periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (comma 6 art. 37)	**soggetti formatori e docenti che possono dimostrare di possedere esperienza biennale di insegnamento o professionale, con riferimento alle tematiche specifiche trattate.** **Medici competenti** **Vedi Nota 2**
RGE Responsabile Gestione Emergenza	**8 ore**	prove di emergenza almeno annuali	**Vedi Nota 4**
AGE Addetto alla Gestione emergenza	**4 ore**	prove di emergenza almeno annuali	**Vedi Nota 4**
ACC Addetto al Centro di Controllo	**4 ore**	prove di emergenza almeno annuali	**Vedi Nota 4**
Lavoratori (informazione) **articolo 36 del d.lgs. 81/2008**		Periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi	**E' un obbligo del SPP** (**articolo 34 comma 1 lettera f del d.lgs. 81/2008)** che, normalmente, provvede direttamente con l'intervento del proprio **RSPP** o di un proprio **ASPP**
Lavoratori **articolo 37 del d.lgs. 81/2008**	**Vedi Nota 6**	Periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (comma 6 art. 37)	In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto del-

Preposti **articolo 37 del d.lgs. 81/2008**	**8 ore** **+ quella come lavoratore**		le peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, **i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, da docenti che possono dimostrare di possedere esperienza biennale di insegnamento o professionale, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi individuati nell'accordo stesso.** **Vedi Nota 1** **Vedi Nota 2 (per la formazione de lavoratori)**
Dirigenti **articolo 37 del d.lgs. 81/2008**	**16 ore**		
Lavoratori **con uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71 del d.lgs. 81** **articolo 73 del d.lgs. 81/2008**			**Modalità di abilitazione, soggetti formatori, durata e indirizzi verranno definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

Nota 1:

Tra le innovazioni introdotte dai Decreti Legislativi 81/2008 e 106/2009, il tema della formazione è sicuramente uno dei più significativi per gli effetti positivi che può generare sullo sviluppo di una coerente cultura della prevenzione tra le diverse figure a livello aziendale. Entrambi i decreti citati hanno infatti individuato la necessità sia di migliorare che di introdurre nuovi obblighi formativi nei confronti di tutte le figure della prevenzione aziendale.
In particolare l'art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 106/09, rinviava ad un Accordo di Conferenza Stato-Regioni per la definizione della durata, dei contenuti e delle modalità della formazione dei lavoratori, (inclusi i preposti e i dirigenti) e dei datori di lavoro che intendono avvalersi della possibilità di svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

Nello scorso autunno/inverno (2009-2010) il *Tavolo tecnico intercoordinamenti per la formazione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle province autonome* ha elaborato la **bozza di due Accordi** in merito ai quali le parti sociali sono state sentite nell'ambito di numerosi incontri. Accordi che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbe dovuto esaminare ed approvare entro lo scorso maggio.

Il 27 maggio 2010, il Ministero del lavoro ha bloccato l'approvazione dei due Accordi relativi alla definizione della durata, dei contenuti e delle modalità della formazione dei lavoratori, (inclusi i preposti e i dirigenti) e dei datori di lavoro che intendono avvalersi della possibilità di svolgimento diretto dei compiti del RSPP.
Il Ministero ha ritenuto di rinviare l'approvazione per valutane la coerenza con le **Linee Guida** per la formazione 2010 frutto dell'Intesa tra governo e Regioni/Province autonome del febbraio scorso.

Per l'intervento del Ministero del lavoro, gli Accordi non sono entrati nell'ordine del giorno delle Conferenza e sembra che i testi dovranno subire ulteriori modifiche. Vi sono tuttavia **due testi** messi a punto a seguito della consultazione delle parti sociali sin dallo scorso febbraio che, a seguito delle elezioni regionali, non hanno potuto essere approvati. Quei testi rappresentano il punto di arrivo condiviso tra parti sociali e istituzioni, vale la pena pertanto di conoscerli e poter esaminare le integrazioni e correzioni che vi verranno apportate per comprenderne le ragioni e le finalità.

La durata ed i contenuti preivisti nella bozza dei **due testi** sono descritti alla successiva **Nota 6.**

Nota 2:

Chiarimento da parte del Ministero del lavoro sulla collaborazione con gli organismi paritetici in materia di formazione dei lavoratori e rls 11 maggio 2010 (*fonte lavoro.gov.it)*

Che cosa si intende con l'espressione "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici" ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008?
Con riferimento al quesito proposto, appare opportuno sottolineare che nell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il legislatore utilizza la formula "collaborazione" lasciando verosimilmente intendere che il datore di lavoro **possa avvalersi** dell'apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Questi ultimi sono rappresentati, nella fattispecie, dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee); organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.
Si precisa, infatti, che nell'ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici. In tal senso le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell'ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire

l'espressione "deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici" con quella "può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici".
Tanto premesso, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell'art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all'organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati.

Nota 3:

Per alcune attività a rischio incendio elevato (corso con durata di 16 ore) oltre al corso stesso è indispensabile sostenere un esame per l'abilitazione finale presso il Comando Provinciale dei VVF **(va conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609).**

.

Nota 4:

il percorso non è normato e la durata della formazione va commisurata alla complessità organizzativa-logistica dell'azienda: le ore di formazione previste in tabella vanno intese come minime.

Nota 5:

le modalità verranno definite in un futuro decreto dei Ministeri: Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale (art 46 comma 3 del d.lgs. 81)

Nota 6:

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007) e, in particolare:

- **4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore**
- **4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore**
- **4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore**

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento ai rischi individuati all' articolo 28, comma 1.
Contenuti: Rischi infortuni, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI, Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Procedure esodo e incendi, Procedure Pronto Soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

In APPENDICE viene sintetizzata la situazione per l'Ente in termini di:

- **nomine e/o incarichi**
- **stato della formazione eseguita.**

7. PIANO di SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente ha partecipato insieme al datore di lavoro alla valutazione dei rischi organizzando il servizio di sorveglianza sanitaria e ha ritenuto necessario, visti i rischi riscontrati, istituire il servizio di sorveglianza sanitaria.

A titolo di sintesi si riportano di seguito i rischi che in funzione della mansione determinano l'obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
Movimentazione manuale dei carichi	NIOSH: valore di azione: LI (lifting index) >1 Raccomandato per LI>0,85	ISO 11228 EN 1005-2 Art. 168 e 169 del D.Lgs. 81/08
Movimenti ripetitivi arti superiori	OCRA: LI>3,5	ISO 11228 D.Lgs. 81/08
Movimentazione Pazienti	MAPO: LI>1,51	ISO 11228-1 D.Lgs. 81/08
Traino e Spinta	Snook e Ciriello: valore di azione: LI>1,25 Raccomandato per LI >0,76	ISO 11228 D.Lgs. 81/08
Rumore	Valore superiore d'azione LEX≥ 85 dB(A) e ppeak 140Pa	D.Lgs. 81/08
VDT (videoterminale)	almeno 20 ore settimanali	D.Lgs. 81/08
Biologico	Livello di rischio Medio (algoritmo INAIL 2010)	D.Lgs. 81/08
Radiazioni ionizzanti	Sempre per gli esposti	D.Lgs. 81/08 DLgs 230/1995 e s.m.i.
Stress lavoro-correlato	Non obbligatoria	D.Lgs. 81/08
Microclima		D.Lgs. 81/08
Chimico	**Non** Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute	D.Lgs. 81/08
Cancerogeno o mutageno	Sempre per gli esposti	D.Lgs. 81/08
Vibrazioni Corpo intero	Valore di azione su 8 ore ≥ 2,5 m/s^2	D.Lgs. 81/08
Vibrazioni Mano-Braccio	Valore di azione su 8 ore ≥ 0,5 m/s^2	D.Lgs. 81/08
Polveri	• Legno duro • Silice cristallina	D.Lgs. 81/08
Posture incongrue		D.Lgs. 81/08
Piombo	40 ug Pb/100 ml di sangue	D.Lgs. 81/08 all. XXXIX
Amianto	Valore limite esposizione 0,1 f/cm^3 su 8 ore	D.Lgs. 81/08
Lavoro in quota	oltre 2 metri dal livello stabile	D.Lgs. 81/08
Lavoro Notturno	turno di almeno 7 ore comprendendo l'intervallo tra le ore 24 e le ore 5	DLgs 66/2003, DLgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici :valori limite di esposizione Tabella 1 – Allegato XXXVI Dlgs 81/08 Radiazioni ottiche: Valori limite di esposizione Allegato XXXVII Dlgs81/08	D.Lgs. 81/08
Infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi		Provvedimento 16 marzo 2006 (GU n. 75 del 30-3-2006)

I lavoratori dell'Ente sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

La gestione della sorveglianza sanitaria è supportata da specifica procedura PSG 441.07 in fase di elaborazione.

7.1 RISCHI PER MANSIONE

Mansione: AMM amministrativo

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	Posture incongrue		D.Lgs. 81/08

Mansione: AMM VDT amministrativo videoterminale

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	VDT (videoterminale)	almeno 20 ore settimanali	D.Lgs. 81/08
☒	Posture incongrue		D.Lgs. 81/08

Mansione: Modello Vivente

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	Posture incongrue		D.Lgs. 81/08

Mansione: Docente (attività di Laboratorio)

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	Movimentazione manuale dei carichi	NIOSH: valore di azione: LI (lifting index) >1 Raccomandato per LI>0,85	ISO 11228 EN 1005-2 Art. 168 e 169 del D.Lgs. 81/08
☒	Rumore	Valore superiore d'azione LEX≥ 85 dB(A) e ppeak 140Pa	D.Lgs. 81/08
☒	Chimico	**Non** Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute	D.Lgs. 81/08
☒	Vibrazioni Mano-Braccio	Valore di azione su 8 ore ≥ 0,5 m/s^2	D.Lgs. 81/08
☒	Polveri	• Legno duro • Silice cristallina	D.Lgs. 81/08
☒	Lavoro in quota	oltre 2 metri dal livello stabile	D.Lgs. 81/08
☒	Infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi		Provvedimento 16 marzo 2006 (GU n. 75 del 30-3-2006)

Mansione: Studente (attività di Laboratorio)

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	Movimentazione manuale dei carichi	NIOSH: valore di azione: LI (lifting index) >1 Raccomandato per LI>0,85	ISO 11228 EN 1005-2 Art. 168 e 169 del D.Lgs. 81/08
☒	Rumore	Valore superiore d'azione LEX≥ 85 dB(A) e ppeak 140Pa	D.Lgs. 81/08
☒	Chimico	Non Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute	D.Lgs. 81/08
☒	Vibrazioni Mano-Braccio	Valore di azione su 8 ore ≥ 0,5 m/s^2	D.Lgs. 81/08
☒	Polveri	• Legno duro • Silice cristallina	D.Lgs. 81/08
☒	Lavoro in quota	oltre 2 metri dal livello stabile	D.Lgs. 81/08

Mansione: Studente VDT (laboratori con utilizzo di strumenti informatici)

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	VDT (videoterminale)	almeno 20 ore settimanali	D.Lgs. 81/08
☒	Posture incongrue		D.Lgs. 81/08

Mansione: Collaboratore Scolastico

	Rischio	Valore di soglia	Riferimento Norma
☒	Movimentazione manuale dei carichi	NIOSH: valore di azione: LI (lifting index) >1 Raccomandato per LI>0,85	ISO 11228 EN 1005-2 Art. 168 e 169 del D.Lgs. 81/08
☒	Rumore	Valore superiore d'azione LEX≥ 85 dB(A) e ppeak 140Pa	D.Lgs. 81/08
☒	Chimico	**Non** Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute	D.Lgs. 81/08
☒	Biologico	Livello di rischio Medio (algoritmo INAIL 2010)	D.Lgs. 81/08
☒	Posture incongrue		D.Lgs. 81/08

Le mansioni individuate vengono, di seguito, sinteticamente descritte:

AMM: amministrativo

La mansione interessa l'attività amministrativa dell'Accademia mediante utilizzo di postazioni di lavoro tipiche di ufficio. Si utilizzano tra l'altro stampanti, fax, fotocopiatrici e tutto quanto attinente all'attività amministrativa. Possibile, in casi sporadici, la sostituzione di toner stampanti o fotocopiatrici. La mansione prevede, inoltre, l'accesso a locali di archivio con movimentazione di faldoni e risme di carta.
Nel caso in cui la postazione di lavoro è dotata di videoterminale il lavoratore lo utilizza, in modo sistematico o abituale, per <u>meno</u> di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

AMM-VDT: amministrativo videoterminalista

Le attività svolte sono essenzialmente le stesse dell'amministrativo.
La postazione di lavoro è dotata di videoterminale ed il lavoratore lo utilizza, in modo sistematico o abituale, per <u>almeno</u> venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
Per tali lavoratori il protocollo sanitario di medicina del lavoro prevede la sorveglianza specifica per il rischio videoterminale.

MODELLO VIVENTE:

L'attività consiste nello stare fermi e in posa mentre gli studenti riproducono le loro figure nella pittura o nella scultura.

DOCENTE (attività di Laboratorio):

Figura con competenze teorico-pratiche alla quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori. Tali attività comportano, rispetto al solo insegnamento teorico, una diversa esposizione ai rischi.
Per tali lavoratori il protocollo sanitario di medicina del lavoro prevede la sorveglianza specifica in funzione dei rischi individuati.

STUDENTE (attività di Laboratorio):

Figura che svolge attività tecnico-pratiche volte all'acquisizione di specifiche competenze teoriche e pratiche. Tale mansione comporta, rispetto alla sola attività teorica, una maggiore esposizione a rischi specifici.
Per tali lavoratori il protocollo sanitario di medicina del lavoro prevede la sorveglianza specifica in funzione dei rischi individuati.

STUDENTE-VDT impegnato in laboratori con utilizzo di strumenti informatici

Figura che svolge attività laboratoriali che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici per la produzione di contenuti e modelli digitali.
La postazione è dotata di videoterminale e lo studente lo utilizza, in modo sistematico o abituale, per <u>almeno</u> venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
Per tali lavoratori il protocollo sanitario di medicina del lavoro prevede la sorveglianza specifica per il rischio videoterminale.

CS: Collaboratore Scolastico:

Attività di vigilanza, pulizie degli ambienti di lavoro assegnati e piccoli lavori di manutenzione e movimentazione dei carichi.

8. PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le seguenti misure di prevenzione elaborate si intendono di natura generale ed estese all'intero Ente.

Misure specifiche, legate a particolari sedi, mansioni o rischi verranno elaborate ed evidenziate nei documenti di valutazione relativi.

8.1 Organizzazione della sicurezza

Predisporre le lettere di individuazione, delega, o incarico per tutte le figure previste dalla sicurezza

Raccogliere il consenso da parte delle funzioni individuate, delegate ed incaricate.

Completare il piano di formazione, informazione ed addestramento previsto.

All'assunzione, al cambiamento di mansione e/o di processi produttivi e/o macchine predisporre sessione formativa sui rischi specifici

8.2 Sistema di gestione e sistema documentale di supporto

Il sistema documentale di supporto alla gestione va affidato al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (ciò permette di gestire in modo omogeneo e coordinato la tenuta della documentazione che ha rilevanza al fine di sorvegliare sulla corretta applicazione del sistema stesso (DVR, DUVRI, verbali di riunione periodiche, evidenze

di consegna DPI, evidenze di atti di formazione, informazione ed addestramento, giudizi di idoneità alla mansione, cartelle sanitarie ect.).

In relazione alla Responsabilità Amministrativa dell'Ente (d.lgs. 231) è opportuno valutare l'applicazione di un sistema di gestione esimente (linee guida INAIL o. in alternativa, schema OHSAS 18001).

8.3 Gestione delle Emergenze e primo soccorso
Vedi Procedura di Gestione (PEI Piano di Emergenza Interno)

Attivare e mantenere in efficienza idoneo sistema per la segnalazione degli allarmi (acustico e luminoso) che copra interamente i luoghi di lavoro.

Pianificare ed attuare, per ogni sede, le simulazioni e le prove periodiche di emergenza ed esodo.

Verificare periodicamente il contenuto delle cassetta di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione (D.M. 15 Luglio 2003, n. 388).

Predisporre e aggiornare segnaletica e cartellonistica per l'emergenza e l'evacuazione.

Verificare periodicamente il funzionamento delle lampade di emergenza.

8.4 Gestione DPI
Vedi Procedura di Gestione DPI

Attuare e sorvegliare sulla completa applicazione della procedura di gestione.

8.5 Gestione Antincendio
Ridurre i carichi cartacei provvedendo a periodiche revisioni e macero della documentazione obsoleta.

Provvedere ad un'attenta gestione e sorveglianza dei presidi antincendio fissi e mobili.

Tenere in ordine il posto di lavoro, sgombero da attrezzature e prodotti non funzionali alle attività da svolgere e provvedere a periodiche fasi di pulizia straordinaria.

8.6 Gestione Appalti d'opera e di servizi
Definire specifica Procedura di Gestione e dei soggetti deputati al flusso procedurale.

Attuare e sorvegliare sulla completa applicazione della procedura di gestione.

Provvedere alla elaborazione del documento unico valutazione rischi interferenziali per ogni appalto di servizi coinvolgendo i relativi appaltatori.

8.7 Gestione Impianti, Macchine ed Attrezzature
Vedi Procedura di Gestione

Attuare e sorvegliare sulla completa applicazione della procedura di gestione.

8.7.1 ATTREZZATURE

L'art. 70 precisa i requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro:

Articolo 70 – Requisiti di Sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V.
… omissis …..

L'art. 71 precisa gli obblighi del Datore di Lavoro ponendo particolare attenzione alle modalità di utilizzo delle attrezzature ed all'attività di controllo e verifica delle stesse:

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

… omissis …..

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' ALLEGATO VI.

… omissis …..

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

… omissis …..

Le modalità di utilizzo sono evidenziate al punto 3 prescrivendo l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che vengono dettagliate, per le varie attrezzature, **nell'allegato VI.** Tali misure, tra l'altro, vanno intese come **misure minime** (previste dalla norma) ma non è detto che siano esaustive (vedi riferimento del punto 3 che recita " …… tra l'altro …….."). Spetta quindi al Datore di Lavoro decidere se le misure evidenziate all'**allegato VI** sono sufficienti per ridurre il rischio per gli addetti ad un valore accettabile oppure introdurre ulteriori misure.

Nell'allegato VII vengono elencate tutte le attrezzature soggette a verifica periodica indicando, tra l'altro la periodicità delle verifiche stesse.

d.lgs. 81 ALLEGATO VII

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche annuali
Ascensori e montacarichi in servizio privato	Verifica biennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS $\leq$ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri <= 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili.	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale

Promemoria: Gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli

Si evidenzia che al punto 12 dell'articolo 71, la norma prevede la possibilità di ricorso ad organismi esterni per l'effettuazione delle verifiche previste.

8.7.2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

La tematica degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R 462 del 2001 richiamato al punto 1 dell'art. 86) viene di seguito sviluppata.

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

- **2 anni** (verifica biennale) per:
  1. gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
  2. gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di cantieri mobili;
  3. gli impianti in sedi con attività soggette all'autorizzazione preventiva dei Vigili del Fuoco (soggette a Certificato di Prevenzione Incendi).

- **5 anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

8.8 Rischi per la Sicurezza, Salute e Trasversali

Rischi per la Sicurezza (rischi di natura infortunistica)

Rischi per la Salute (rischi di natura igienico ambientale)

Rischi Trasversali (rischi di natura organizzativa)

8.8.1 Lavori di Ufficio

Vedi sezione Macroattività

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO SICURO CAMBIO TONER

- Per sostituire il toner attenersi alle prescrizioni del produttore e non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

- **Conservare** il toner di ricambio in un luogo (o armadietto) non facilmente accessibile alle persone non autorizzate.
- **Disattivare** l'alimentazione elettrica (utilizzando l'apposito interruttore installato sulla macchina), prima di effettuare qualsiasi intervento (sostituzione del toner, recupe-

ro dei fogli incastrati, ecc.), facendo attenzione a non venire in contatto con parti ustionanti della macchina.

- **Utilizzare** sempre i DPI (guanti, mascherina monouso) messi a disposizione dal proprio Responsabile e restare concentrati sui propri movimenti durante le operazioni di sostituzione della cartuccia del toner.
- **Evitare** lo spargimento del contenuto della cartuccia nell'ambiente durante la sostituzione delle cartucce, procedere con cautela e attenersi alle disposizioni date dal costruttore.
- **Smaltire** la cartuccia esaurita ponendola in una busta di plastica ben chiusa e riposta negli appositi contenitori che verranno ritirati dalla ditta incaricata dello smaltimento.
- **Lavarsi** accuratamente le mani al termine delle operazioni di maneggio e sostituzione del toner.
- **Chiamare,** in caso di incidente (contatto con gli occhi, pelle, ingestione, ecc), l'addetto al pronto soccorso e/o recarsi al Pronto soccorso.

Le sostanze contenute nella cartuccia del toner **non devono** venire in contatto con gli indumenti poiché possono macchiare in modo indelebile. In caso di contatto seguire le indicazioni del costruttore e comunque **non lavare** con acqua calda (la polvere verrebbe fissata immediatamente).

8.8.2 Lavoratrici Madri

Il decreto Legislativo del Governo n. 151 del 26 Marzo 2001 prevede le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto ed il sostegno della maternità e paternità, Le misure devono essere prese dal datore di lavoro per le lavoratrici che hanno informato quest'ultimo circa il proprio stato di gravidanza, conformemente alle disposizioni vigenti, secondo quanta previsto dal comma 2 dell'articolo 8 (E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato).

In questo caso la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione o essere confermata nella attività svolta, in maniera parziale o totale. Nel caso che non si riesca a trovare una mansione lavorativa idonea allo stato della lavoratrice, quest'ultima potrà essere posta in astensione dal lavoro. La lavoratrice gravida o puerpera, qualora non sussistano particolari condizioni patologiche, può svolgere una proficua e soddisfacente attività lavorativa, a condizione che vengano rispettati tutti i parametri di ergonomia del posto di lavoro e siano attuate tutte le misure atte a tutelare la salute del nascituro e del neonato.

Nella fattispecie sono stati individuati i seguenti rischi legati alle mansioni in cui, potenzialmente, può essere esposta una lavoratrice madre e gli stessi valutati su una scala di quattro livelli (**trascurabile, basso, medio, alto**)

Valutazione del Rischio

- **RISCHI DI MANSIONE**

MANSIONE	**Impiegato con mansioni di:** **1. Amministrativo**
Rischio	Rischio per lavoratrici madri
Lavoro a videoterminale e postura incongrua	**Rischio trascurabile** Potenzialmente presente nelle lavoratrici adibite al lavoro di ufficio ove l'attività si svolge in posizione seduta, anche prolungata. L'addetto e la conseguente posizione seduta, obbligata e continuativa può rientrare tra quelle attività gravose o pregiudizievoli che, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/71, danno luogo alla anticipazione dell'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data presunta del parto. Il Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000, nel dettare le linee guida d'uso dei videoterminali, con riferimento alle lavoratrici gestanti, stabilisce che in esse sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorsolombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 645/1996.

MANSIONE	**Impiegato con mansioni di:** **1. Collaboratore Scolastico**
Rischio	Rischio per lavoratrici madri
movimentazione dei carichi	**Rischio trascurabile** Le attività di sollevamento e spostamento carichi è trascurabile sia per l'intensità/frequenza della stessa sia per il valore medio del peso dei carichi stessi.

MANSIONE	**Impiegato con mansioni di:** **1. Personale Docente** **2. Studentesse lavoratrici**
Rischio	Rischio per lavoratrici madri
Posture incongrue	**Rischio trascurabile** E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'e-

	quilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.
Movimentazione dei carichi	**Rischio trascurabile** Le attività di sollevamento e spostamento carichi è trascurabile sia per l'intensità/frequenza della stessa sia per il valore medio del peso dei carichi stessi.
Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)	**Rischio medio** E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto
Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	**Rischio Medio** **Vedi valutazione del rischio chimico** Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare dal latte materno al bambino. Molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.
Rumore	**Rischio Medio** L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare.
Sollecitazioni termiche	**Rischio trascurabile** Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere.
Colpi e vibrazioni	**Rischio trascurabile** Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.

- **RISCHI <u>NON</u> DI MANSIONE**

Pendolarismo	**Rischio trascurabile** Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE. Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi

	possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno) c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.) La significatività di tali elementi **andrà verificata specificatamente**, per ogni lavoratrice.

Per il personale sopracitato il medico competente , ha verificato la possibilità di danni alla salute e le opportune misure di prevenzione da adottare per le lavoratrici in stato di gravidanza ed in allattamento fino al settimo mese di vita del bambino, che vengono di seguito riportate:

Mansione	Misure
Amministrativo Impiegata (lavoratrici adibite al lavoro di ufficio ove l'attività si svolge in posizione seduta, anche prolungata) **Personale docente**	Alternare le attività con posizione in piedi con attività in posizione seduta. (misura di organizzazione lavorativa che comporti l'obbligo della posizione seduta per un periodo non superiore ai 2/3 dell'ora lavorativa, così come stabilito dall'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro con lettera circolare del 05/11/1980. In alternativa: Anticipazione dell'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data presunta del parto.
Collaboratore Scolastico	In linea di massima , si applica il seguente criterio: - divieto di movimentazione dei carichi con peso superiore ai 4 kilogrammi; divieto di utilizzo di scale portatili e/o sgabelli
Docente **Studente Lavoratore**	Possibilità di modificare la postura e le pause di riposo Divieto di lavoro in laboratorio e di accesso allo stesso. Divieto di movimentazione carichi. Attività lavorativa permessa in locale non comunicante con il laboratorio. Attività permessa: • ricerca bibliografica, • preparazione lezioni, articoli

Gestione del Pendolarismo	In linea di massima , si applica il seguente criterio: - un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza - tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi indicati in valutazione

Inoltre per disposizioni particolari di legge è vietato:

a) il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle ore 6 del mattino), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino all'età di tre anni del bambino (art. 53 D. Lgs. 151/2001).

b) esposizione a radiazioni ionizzanti, la lavoratrice deve essere allontanata dal rischio per tutta la durata dell'effettivo allattamento, quindi anche oltre i sette mesi dopo il parto ed eventualmente anche oltre il compimento di un anno di età del bambino.

c) la **movimentazione manuale di carichi** di peso superiore ai 3 Kg sollevato in via non occasionale (durante l'intero periodo della gravidanza) dove Il divieto di cui all'art. 7, 1° comma, del Testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa

Si riporta, inoltre, l'elenco dei lavori insalubri come disposti dall'art 7 del d.lgs 151/2001

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonchè alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Considerazioni Conclusive

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per sé fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento, tuttavia, potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto è necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.).

Vedi specifica procedura di gestione connessa alla sorveglianza sanitaria: PSG 446.07

Si valuteranno infine, caso per caso, quelle situazioni rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 12 della L. 8 marzo 2000 n. 53 per la concessione della proroga al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

La presente valutazione viene sottoscritta da: Datore di Lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Se ne dovrà dare ampia diffusione invitando le lavoratrici a far presente al datore di lavoro il proprio eventuale stato di gravidanza attraverso le figure preposte alla sicurezza: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente.

8.8.3 Stress Lavoro-Correlato

Lo stress legato all'attività lavorativa, i fattori che lo determinano e le conseguenze che ne derivano sono realtà alquanto diffuse in tutti gli stati membri dell'Unione europea. Dagli studi condotti oltre la metà dei lavoratori europei riferisce di lavorare a ritmi molto serrati e di dover rispettare scadenze tassative. Più di un terzo di essi non è in grado di influire sulle mansioni assegnate e più di un quarto non ha la possibilità di determinare il proprio ritmo di lavoro.

Secondo le direttive quadro dell'UE, i datori di lavoro hanno il "dovere di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro".

Fra i principi di prevenzione sanciti dalla direttiva figurano:

- "la prevenzione del rischio"
- "l'eliminazione dei rischi alla fonte"
- "l'adeguamento del lavoro dell'individuo"

La direttiva stabilisce inoltre che è dovere del datore di lavoro sviluppare "una coerente politica generale della prevenzione".

Per individuare lo stress legato all'attività lavorativa, le sue cause e conseguenze, occorre analizzare il contenuto del lavoro, le condizioni di lavoro, le condizioni di impiego, le relazioni sociali al lavoro, la salute, il benessere e la produttività.

Lista di valutazione dei PARAMETRI OCCUPAZIONALI

È in fase di valutazione il rischio STRESS-LAVORO CORRELATO per MANSIONI OMOGENEE

Il modello individuato è quello ISPESL-INAIL

Il rischio viene valutato al livello 2 della tabella precedente: di seguito vengono comunque

Nelle more di concludere l'attività di valutazione si elencano, in maniera preventiva le principali misure di prevenzione.

Misure di Prevenzione

Si possono ottenere validi risultati con cambiamenti organizzativi piuttosto semplici quali:

1. Lasciare al lavoratore tempo sufficiente perché possa svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente.
2. Fornire al lavoratore una descrizione chiara del lavoro da svolgere.
3. Ricompensare il lavoratore per una buona prestazione di lavoro.
4. Prevedere modalità attraverso le quali il lavoratore possa esprimere le proprie lamentele e far sì che esse vengano prese in considerazione seriamente tempestivamente.
5. Commisurare il grado di responsabilità al grado di autorità del lavoratore.
6. Esplicitare gli obiettivi e i valori dell'organizzazione del lavoro e adeguarli il più possibile agli obiettivi e valori personali del lavoratore.
7. Favorire il controllo del lavoratore sul prodotto finale del proprio lavoro e stimolare il giusto orgoglio per il risultato ottenuto.
8. Promuovere la tolleranza, la sicurezza e la giustizia sul posto di lavoro.
9. Eliminare i fattori di nocività di tipo fisico.
10. Individuare fallimenti e successi delle azioni passate e future di promozione della salute sul lavoro, le relative cause e conseguenze; imparare a evitare i fallimenti e a favorire i successi, proponendosi il graduale miglioramento dell'ambiente di lavoro e della salute.

8.8.4 Movimentazione Manuale dei Carichi

Principi generali di prevenzione

In determinati ambiti lavorativi, non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi per cui occorre adottare sistemi ed accorgimenti nel corso delle operazioni di trasporto e di sollevamento.

Dovendo sollevare un carico, maggiore è l'inclinazione del tronco e maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali, per cui anche pesi leggeri possono risultare pericolosi se sollevati con il tronco inclinato in avanti.

In generale, si dovranno tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

1. essere in posizione stabile;
2. afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con entrambe le mani;
3. tenere il carico il più vicino possibile al corpo;
4. non depositare o prelevare materiali al di sopra dell'altezza delle spalle o direttamente sul pavimento;
5. evitare la torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi;
6. tenere la schiena ben eretta e distesa, mai piegare la schiena in caso di sollevamento di oggetti posti in basso è necessario piegare le ginocchia
7. sia in piedi che seduti la schiena non deve mai essere curva;
8. il piano di lavoro deve essere ad un'altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo retto;
9. per lavorare seduti il tavolo deve lasciare sufficiente spazio alle gambe, i piedi devono essere appoggiati sul pavimento o su di un poggiapiedi;
10. è sempre bene cambiare con una certa frequenza la posizione del corpo;
11. Sarà necessario gestire l'organizzazione del lavoro, ad esempio, prima di iniziare a spostare un oggetto è indispensabile valutare:
12. il percorso da compiere (la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi ristretti, di scale, di pavimenti sconnessi o scivolosi, la temperatura ambiente ecc.);
13. la necessità di altri operatori (meglio trasportare il carico in due) o di ausili meccanici;
14. le caratteristiche del contenitore (forma, dimensioni, baricentro, afferrabilità e stabilità) e del contenuto (sostanze infiammabili, corrosive ecc.);
15. evitare che i periodi in cui si sollevano i carichi siano concentrati nella giornata,
16. alternarli con altri lavori meno gravosi;
17. evitare di spostare oggetti troppo ingombranti tali da impedire la visibilità;
18. suddividere i carichi eccessivi in più carichi di peso minore. Se non si può dividere il carico è bene utilizzare un mezzo di trasporto. La regola di suddividere il carico vale anche in caso di pesi leggeri e di percorso lungo, infatti, se il tragitto da percorrere è lungo anche il trasporto di un peso leggero può diventare faticoso anche le modalità di immagazzinamento sono importanti:
19. le scaffalature e gli armadi devono essere solidamente ancorati per evitarne il ribaltamento;
20. i ripiani non devono essere caricati oltre misura;
21. è vietato arrampicarsi sugli scaffali o armadi per prelevare o deporre materiali, è obbligatorio servirsi di scale a norma;
22. non lanciare gli oggetti da riporre in alto;
23. il materiale deve essere disposto in modo da non presentare sporgenze pericolose e da non intralciare il passaggio e le uscite;
24. evitare lo stoccaggio di materiali pesanti al di sopra dell'altezza delle spalle o sul pavimento;
25. mettere i materiali più pesanti a 60-80 cm da terra;
26. evitare di formare cataste o pile soprattutto su scaffali alti.

Tutti i lavoratori potenzialmente esposti al rischio di MMC sono soggetti alla sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente.

8.8.5 Rischi Generici per servizi o attività fuori sede

Per **Rischi generici** si intendono non legati allo svolgimento di una specifica mansione a cui sono esposti i lavoratori dell'Ente nelle fasi di trasferimento tra sedi e/o servizi estemporanei da svolgere fuori dalla normale sede di lavoro.

Non rientrano in tale casistica i rischi specifici di una mansione i cui rischi vengono analizzati su uno specifico documento di valutazione per la mansione).

Tra i fattori di rischio generici in servizi o attività esterne si analizzano quelli causati da:

- esposizione alle sostanze chimiche inquinanti presenti nell'ambiente;
- clima: freddo, caldo, vento e altri eventi meteorologici;
- cadute, perdita di equilibrio o scivolamento in piano;
- investimenti da autoveicolo;
- incidente stradale tra autoveicoli.

MISURE DI PREVENZIONE

Introdurre specifico regolamento e/o istruzioni operative che contemplino:

Uso dell'auto propria o dell'Ente

- Rispetto del codice stradale (in particolare, limiti di velocità, uso delle cinture di sicurezza, divieto di assumere alcolici e sostanze stupefacenti, corretto uso del cellulare);
- Interruzione della guida in caso di stanchezza o sonnolenza o di malessere, anche leggero.

Spostamenti a piedi

- Rispetto del codice stradale ed adozione di regole di prudenza nell'attraversare tratti di strada interessati da flussi veicolari
- utilizzo di adeguati indumenti per la protezione da agenti meteorologi avversi

8.8.6 Caduta a livello e scivolamento

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, una pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate e non scivolose) che da quello dell'integrità.

L'applicazione di un prodotto che aumenti in modo consistente l'adesività e la stabilità della calzatura di qualunque natura alla superficie orizzontale attraversata, e quindi non solo per i pavimenti, ma anche per tutti quei punti soggetti ad essere attraversati dai lavoratori a piedi (ad esempio la pedata delle scale in muratura o metalliche).

Per ridurre al minimo il rischio, è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

8.8.7 Cadute dall'alto per uso scale portatili

Le scale portatili costituiscono un prodotto largamente impiegato sia sui luoghi di lavoro che in ambiente domestico.

È necessario intervenire soprattutto eliminando o riducendo tutti quei fattori di rischio che riguardano la stabilità e la durabilità delle scale portatili, considerando il prodotto, il criterio dell'uso corretto e di quello "ragionevolmente prevedibile non corretto", tenendo conto dell'età e della professionalità dell'utente anche in rapporto alle attività che devono essere effettuate e alle condizioni ambientali operative.

Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile è definito **Lavoro in Quota**. Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in

condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo è necessario scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

Misure preventive e protettive

- Verificare che la scala doppia sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza;
- Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di almeno 60 cm oltre la piattaforma;
- Le scale doppie e a castello invece, devono sempre essere aperte completamente e non posso essere utilizzate per gli accessi ai piani;
- Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di salire sulla scala, che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di lavorare stando a cavalcioni sulla scala, poichè può subentrare una forza orizzontale in grado di ribaltarla (Art. 113 del D.lgs. n.81/08);
- Controllare l'angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione della scala ci si deve mettere in piedi contro l'appoggio del montante con i piedi paralleli ai pioli; sollevare un braccio piegato fino all'altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se l'inclinazione è corretta. Il piede è appoggiato ad 1/4 dell'altezza di sbarco della scala
- Ricordare che e vietato l'uso della scala come passerella o come montanti di ponti su cavalletti ecc.
- Non usare le scale in prossimità di linee elettriche (>5 m) a meno che non siano schermate o isolate (Art. 83 del D.lgs. n.81/08)
- Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per accertarsi che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate E' necessario salire o scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa
- La scala deve essere utilizzata da una persona per volta;
- non sovraccaricare la scala oltre la portata massima prevista dal costruttore;
- Non sporgersi dalla scala;
- Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga;
- Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1 metro oltre il piano di accesso;
- Nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, deve essere garantita l'assistenza a terra di una seconda persona;
- Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala. Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 70 del D.lgs. n.81/08);
- Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08)
- In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per livellare il piano;
- Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.lgs. n.81/08);
- Pulire accuratamente la scala dalle incrostazioni e verificare che non abbia subito danni durante l'uso

8.8.8 Rischio elettrico

Il rischio elettrico per i lavoratori è connesso con l'utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica e al contatto diretto o indiretto con componenti dell'impianto elettrico.
Il contatto diretto si ha quando si viene a contatto con una parte dell'impianto normalmente in tensione, come ad es. un conduttore, un morsetto, l'attacco di una lampada, ecc. Si parla invece di contatto indiretto quando si viene a contatto con una parte dell'impianto elettrico normalmente in tensione che accidentalmente ha assunto una tensione pericolosa a causa di un guasto; è il caso, ad esempio, dell'involucro metallico di un motore o di un attrezzo.

Misure preventive e protettive

I lavoratori sono informati che non possono accedere ai quadri elettrici, che qualsiasi operazione di manutenzione dell'impianto elettrico deve essere effettuata da personale specializzato e che ogni intervento di pulizia, preparazione dei macchinari elettrici deve avvenire solo dopo avere disinserito la corrente elettrica

8.9 Rischio Sismico

I terremoti sono la diretta conseguenza dei movimenti che interessano la parte più esterna della terra, ovvero la crosta.
Il rischio sismico rappresenta la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti. E' determinato dalla combinazione della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) e dell'esposizione (E):

$$R = f(P; V; E)$$

La pericolosità sismica (P) di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che lo interessano e viene definita come la probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, di nostro interesse.
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.
La **zona sismica** per il territorio di **Verona**, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1435 del 21 luglio 2003 e successivamente con la n.1164 del 23 luglio 2018.

Zona sismica **2**	Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006:

Zona sismica	Descrizione	accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni[a_g]
1	Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti.	$a_g > 0{,}25$ g
2	Zona dove possono verificarsi forti terremoti.	$0{,}15 < a_g \leq 0{,}25$ g
3	Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari.	$0{,}05 < a_g \leq 0{,}15$ g
4	E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.	$a_g \leq 0{,}05$ g

L'Esposizione (E) è influenzata dal numero di persone presenti, dalle attività svolte e dalle perdite subite in caso di sisma.
La vulnerabilità sismica (V) di un fabbricato è definita come la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.
Fermo restando quanto sopra specificato, nella valutazione del rischio sismico si ricorre al metodo basato sul giudizio di esperti assumendo come strumento principale per effettuare tale valutazione le **Schede di Vulnerabilità Sismica** redatte da tecnici abilitati.

8.10 Rischio Radon

Il rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro introdotto all'inizio del 2001 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 241/2000, che ha recepito la Direttiva 96/29/Euratom. modificando e integrando il D. Lgs 17 marco 1995, n. 230 Si e in attesa del recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che in particolare abbassa il livello di azione da 500 Bg/m3 a 300 Bg/m3.

II radon è un gas naturale (Rn) presente in maniera diffusa e varia sul territorio italiano solitamente montano o vulcanico (oggetto di monitoraggio da pane dell'Istituto Superiore di Sanità attraverso l'Archivio Nazionale Radon) che, decadendo. si attacca al particolato dell'aria e penetra nell'organismo tramite le vie respiratorie.

La direttiva 2013/59/Euratom stabilisce che gli Stati membri definiscano un piano d'azione nazionale che affronti i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon, con il principale obiettivo di ridurre l'impatto sulla popolazione e sui lavoratori, attraverso, ad esempio, l'adozione di misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici e individuando le zone in cui si prevede che la concentrazione media annuale di radon superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. All'interno di tali zone dovranno essere effettuate misurazioni del radon nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici situati al **pianterreno o a livello interrato**, e promossi interventi volti a individuare le abitazioni in cui la concentrazione media annua supera il livello di riferimento, incoraggiando eventuali azioni di rimedio in tali abitazioni.

Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha finalmente dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

8.11 Tabella delle principali procedure di gestione.

Si evidenziano le principali procedure di gestione che, gradualmente, si intende introdurre a supporto della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Introdurre specifico regolamento e/o istruzioni operative che contemplino:

TIPO	DESCRIZIONE	DESTINATARI
Procedura	**Gestione appalti**	**Addetti all'approvvigionamento**
Procedura	**Manutenzione degli impianti e delle apparecchiature**	**Addetti alla Manutenzione**
Procedura	**Sorveglianza e controllo degli impianti e attrezzature di sicurezza** **Schede specifici per:** **Sorveglianza estintori** **Sorveglianza idranti** **Sorveglianza porte di emergenza**	**Addetti alla Manutenzione**
Procedura	**Gestione DPI**	**Lavoratori esposti**
Procedura	**Gestione del comportamento**	**Tutti**
Procedura	**PEI Piano di Emergenza Interno**	**Tutti**
Procedura	**Gestione della formazione, informazione ed addestramento**	**Area risorse umane**

9. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

L'azienda intende avviare un programma di miglioramento continuo teso al raggiungimento di standard e condizioni di scurezza in azienda che vadano oltre le misure minime imposte dalla vigente normativa per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro.
L'azienda inoltre intende svolgere, con frequenza annuale una riunione sulla sicurezza con la partecipazione di:

- RSPP
- medico competente,
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

al fine di discutere, concordare e programmare le opportune misure tese al raggiungimento dell'obiettivo.

In particolare, per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l'implementazione in azienda di un "SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI" basato sui seguenti elementi principali:

1. **Verifiche ai luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi.**
2. **Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.**
3. **Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.**
4. **Definizione di istruzioni scritte per l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.**
5. **Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli.**
6. **Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.**
7. **Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l'insorgenza di eventuali malattie professionali.**
8. **Procedure per la gestione dell'emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l'intento di minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale.**
9. **Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.**

10. Nota finale

Il presente documento, con relative APPENDICI, è custodito a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Il presente documento è stato portato a conoscenza di quanti, nell'ambito delle competenze assegnate o delle attività svolte impattano con la sicurezza dei luoghi di lavoro

Il documento stesso, anche in versione elettronica, è disponibile per eventuali richieste di consultazioni.

11. APPENDICI al DVR

Si riportano, di seguito, le seguenti appendici al presente documento di valutazione dei rischi che sono parte integrante dello stesso:

11.1 Organigramma generale dell'Ente;

11.2 Organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

11.3 Nomine, incarichi e Formazione degli addetti;

11.4 Formazione di base dei lavoratori (art. 36-37 d.lgs. 81).

11.1 APPENDICE Organigramma generale dell'ENTE

PRESIDENTE Andrea Falsirollo **DIRETTORE** Francesco Ronzon **Direttrice amministrativa** Loredana Teramo **Direttore di ragioneria** Simonetta Bellomi **Personale** Jessica Pompele Veronica Sinardi	**Segreteria amministrativa** Simonetta Bellomi Teresa Comparotto Giovanna Centra Lorenzo Spinazzola **Segreteria didattica** Alice Morini Alberto Rabbai Gessica Sartori **Stage** Alice Morini **Progetti e relazioni internazionali** Marta Ferretti **Orientamento** Prof. Massimo Balestrini

Laboratori	**Coordinatori**
Pittura	Giovanni Morbin
Scultura	Francesca Piccolino Boniforti
Decorazione	Katia Brugnolo
Design	Sotirios Papadopoulos
Scenografia	Caterina Pinelli
Nuove tecnologie dell'arte	Massimo Balestrini
Atelier direction	Franco Spaliviero
Italian strategic design	Antonella Andriani
Animation & game art	Luca Orlandi
Restauro	Massimiliano Valdinoci

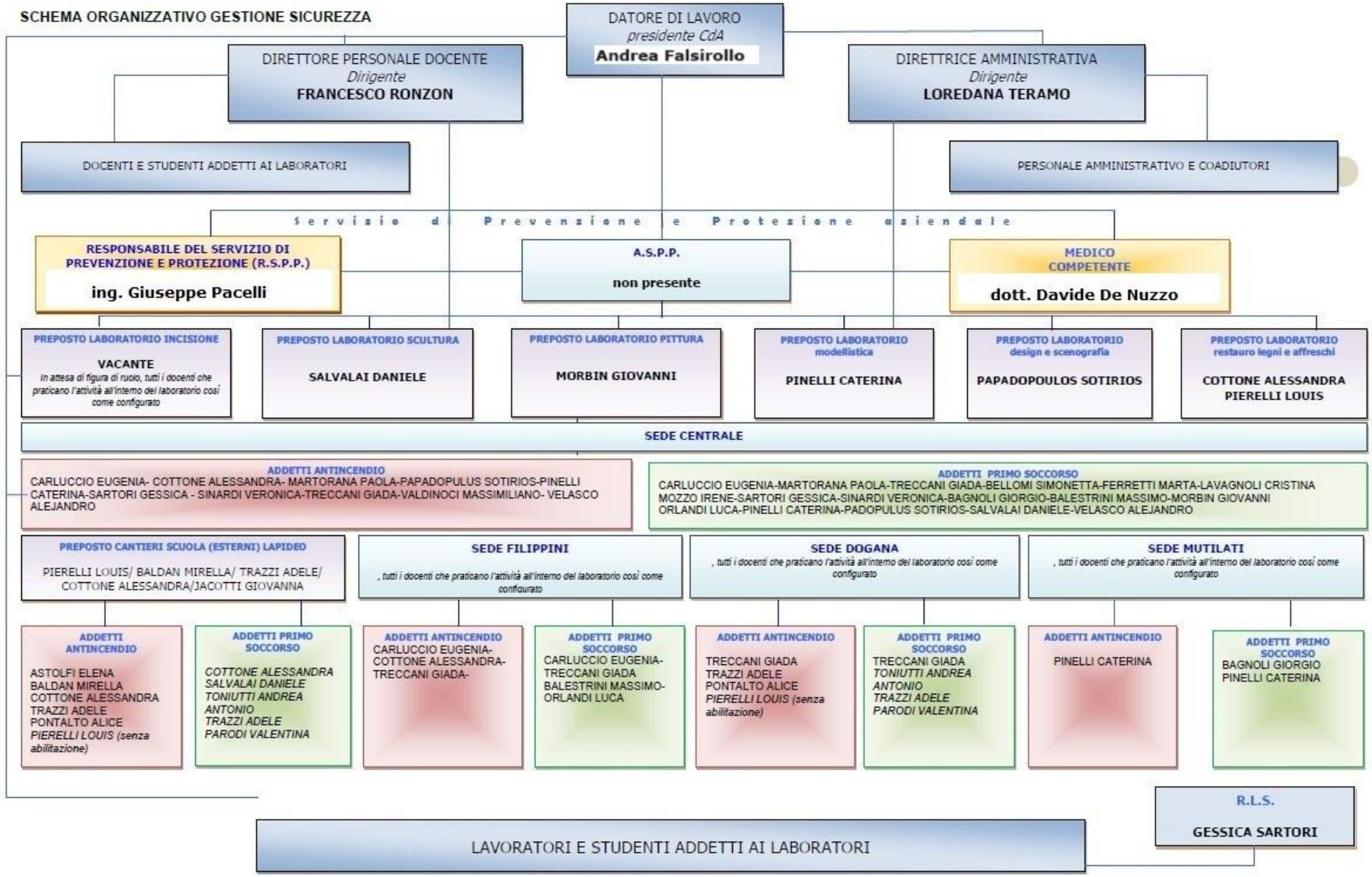
SCHEMA ORGANIZZATIVO GESTIONE SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
presidente CdA
Andrea Falsirollo
DIRETTORE PERSONALE DOCENTE
Dirigente
FRANCESCO RONZON
DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Dirigente
LOREDANA TERAMO
DOCENTI E STUDENTI ADDETTI AI LABORATORI
PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORI
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
ing. Giuseppe Pacelli
A.S.P.P.
non presente
MEDICO COMPETENTE
dott. Davide De Nuzzo
PREPOSTO LABORATORIO INCISIONE
VACANTE
In attesa di figura di ruolo, tutti i docenti che praticano l'attività all'interno del laboratorio così come configurato
PREPOSTO LABORATORIO SCULTURA
SALVALAI DANIELE
PREPOSTO LABORATORIO PITTURA
MORBIN GIOVANNI
PREPOSTO LABORATORIO modellistica
PINELLI CATERINA
PREPOSTO LABORATORIO design e scenografia
PAPADOPOULOS SOTIRIOS
PREPOSTO LABORATORIO restauro legni e affreschi
COTTONE ALESSANDRA
PIERELLI LOUIS
SEDE CENTRALE
ADDETTI ANTINCENDIO
CARLUCCIO EUGENIA- COTTONE ALESSANDRA- MARTORANA PAOLA-PAPADOPULUS SOTIRIOS-PINELLI CATERINA-SARTORI GESSICA - SINARDI VERONICA-TRECCANI GIADA-VALDINOCI MASSIMILIANO- VELASCO ALEJANDRO
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
CARLUCCIO EUGENIA-MARTORANA PAOLA-TRECCANI GIADA-BELLOMI SIMONETTA-FERRETTI MARTA-LAVAGNOLI CRISTINA MOZZO IRENE-SARTORI GESSICA-SINARDI VERONICA-BAGNOLI GIORGIO-BALESTRINI MASSIMO-MORBIN GIOVANNI ORLANDI LUCA-PINELLI CATERINA-PADOPULUS SOTIRIOS-SALVALAI DANIELE-VELASCO ALEJANDRO
PREPOSTO CANTIERI SCUOLA (ESTERNI) LAPIDEO
PIERELLI LOUIS/ BALDAN MIRELLA/ TRAZZI ADELE/ COTTONE ALESSANDRA/JACOTTI GIOVANNA
SEDE FILIPPINI
, tutti i docenti che praticano l'attività all'interno del laboratorio così come configurato
SEDE DOGANA
, tutti i docenti che praticano l'attività all'interno del laboratorio così come configurato
SEDE MUTILATI
, tutti i docenti che praticano l'attività all'interno del laboratorio così come configurato
ADDETTI ANTINCENDIO
ASTOLFI ELENA
BALDAN MIRELLA
COTTONE ALESSANDRA
TRAZZI ADELE
PONTALTO ALICE
PIERELLI LOUIS (senza abilitazione)
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
COTTONE ALESSANDRA
SALVALAI DANIELE
TONIUTTI ANDREA ANTONIO
TRAZZI ADELE
PARODI VALENTINA
ADDETTI ANTINCENDIO
CARLUCCIO EUGENIA-
COTTONE ALESSANDRA-
TRECCANI GIADA-
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
CARLUCCIO EUGENIA-
TRECCANI GIADA
BALESTRINI MASSIMO-
ORLANDI LUCA
ADDETTI ANTINCENDIO
TRECCANI GIADA
TRAZZI ADELE
PONTALTO ALICE
PIERELLI LOUIS (senza abilitazione)
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
TRECCANI GIADA
TONIUTTI ANDREA ANTONIO
TRAZZI ADELE
PARODI VALENTINA
ADDETTI ANTINCENDIO
PINELLI CATERINA
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
BAGNOLI GIORGIO
PINELLI CATERINA
R.L.S.
GESSICA SARTORI
LAVORATORI E STUDENTI ADDETTI AI LABORATORI

11.2 APPENDICE Organizzazione della Sicurezza sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro	**Presidente** Andrea Falsirollo

Servizio di Prevenzione e Protezione		
Responsabile del Servizio	**ing. Giuseppe Pacelli**	**CAP&G Consulting srl**
Addetti Interni al Servizio		
Addetti Esterni al Servizio	**ing. Angela Audi**	**CAP&G**

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	**Sartori Gessica**

Medico Competente Coordinatore	**Dott. De Nuzzo Davide**

Funzione Operativa	Incaricati Addetti alla funzione
Responsabile gestione emergenza	**Individuato per ogni sede dell' ENTE**
Addetti alla gestione dell'emergenza	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**
Addetti all'antincendio	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**
Addetti al primo soccorso sanitario	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**
Addetti al Centro di Controllo	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**
Responsabile di Piano	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**
Responsabile AREA di raccolta	**Individuati per ogni sede dell' ENTE e per ogni punto di raccolta**

ATTIVITÀ specifiche di SORVEGLIANZA ed EMERGENZA

INCARICO	INCARICATO
Ordine di evacuazione	Responsabile gestione emergenza
Diffusione ordine di evacuazione	Addetto al Centro di Controllo
Chiamate di soccorso	Addetto al Centro di Controllo
Interruzione Energia Elettrica	
Sorveglianza: estintori, idranti, luci di emergenza, percorsi di esodo, uscite	Addetto Antincendio
Supporto ed ausilio ai diversamente abili (se presenti)	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**
Manovre di emergenza ascensori	**Individuati per ogni sede dell' ENTE**

11.3 APPENDICE Nomine, incarichi e formazione per sedi

Vedi allegato specifico.

11.4 APPENDICE Formazione di base per tutti i lavoratori (art.36-37 d.lgs. 81)

Vedi allegato specifico.